

LA VITTIMA DEL REATO
QUESTA SCONOSCIUTA

Torino 9 Giugno 2001
Istituto Sociale - C.so Siracusa n. 10

INDICE SOMMARIO

Introduzione

Documento programmatico, 3.4.2001, pagg. I-V

Relazioni ed interventi

Prof. Massimo PAVARINI, pag. 1 (relazione)
Avv. Gian Paolo ZANCAN, pag. 12 (intervento)
Dott. Franco GIORDANA, pag. 16 (intervento)
Dott. Livio PEPINO, pag. 18 (relazione*)
Avv. Laura D'AMICO, pag. 24 (relazione)
Avv. Antonio ROSSOMANDO, pag. 36 (intervento)
Avv. Rudolf SCHALLER, pag. 41 (intervento)
Avv. Desi BRUNO, pag. 43 (relazione*)
Prof. Duccio SCATOLERO, pag. 48 (relazione)
Avv. Angelo CUTOLO, pag. 58 (relazione)
Dott. Libero MANCUSO, pag. 66 (relazione*)

* testo predisposto dal relatore

COORDINAMENTO NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL CONVEGNO SUI DIRITTI DELLE VITTIME DEL REATO

Sovente la cultura giuridica della sinistra è stata accusata di essere troppo sensibile ai diritti degli imputati e scarsamente attenta a quelli delle persone offese dal reato.

Si tratta di un'affermazione troppo schematica e che richiede, per ricevere una risposta seria, un approfondimento di non poco momento.

Abbiamo, perciò, ritenuto che la questione potesse costituire l'oggetto della prima iniziativa pubblica del neonato Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici, da realizzarsi attraverso l'organizzazione di un convegno specifico sul punto, da tenersi a Torino nei giorni 9 e 10 Giugno 2001, cogliendo l'occasione per ampliare il tema attraverso una ripresa del dibattito sulle ragioni della devianza, sul collegamento e l'interdipendenza di questa con il tipo di società in cui oggi viviamo, sull'inquadramento della figura della vittima del reato, per giungere, infine, all'elaborazione di proposte operative.

L'elaborazione culturale e scientifica della sinistra, sul tema, risente di un ristagno di ormai lungo periodo, onde è ferma alla concezione degli anni '70, secondo cui la devianza criminale era frutto esclusivamente o quasi del disagio sociale: da qui nasceva l'interesse principale per i diritti dell'imputato, considerato vittima di un sistema; il fenomeno era, poi, ulteriormente acuito dall'esistenza, a quell'epoca, dei processi per fatti eversivi, con imputati trattati, sotto il profilo delle garanzie, in maniera del tutto inaccettabile.

Partendo, dunque, da una almeno apparente disinteresse per il problema delle vittime del reato da parte della sinistra, la destra ha avuto buon gioco ad elaborare un concetto di "vittimologia" che tende ad identificare come vittime i cittadini colpiti in via esclusiva dai cosiddetti reati di strada e pertanto considerare il discorso sulla sicurezza come inasprimento della repressione e delle pene per quei

reati come l'unico antidoto al male che permea la società.

Nel frattempo, però, la società è andata trasformandosi, e con essa è mutata anche la devianza criminale, che è diventata molto sovente non il modo per ottenere, sia pur illecitamente, i mezzi di sussistenza, ma il tentativo di omologazione ad una società consumistica, onde si è sostituito al reato come mezzo per soddisfare bisogni primari, quello realizzato per ottenere beni effimeri, ma che rappresentano una condizione indispensabile per "apparire" in questa società.

Parallelamente, siamo in presenza di una situazione in cui la tendenziale supremazia del profitto, in senso lato, su ogni altro valore, (morale, sociale, ambientale ecc.) non viene più nemmeno messa in discussione e finisce per estendersi a tutti i campi della vita sociale: tutto ciò comporta che sovente il cittadino non si accorga nemmeno di essere vittima di un reato oppure consideri ciò assolutamente fisiologico all'andamento della società.

Di fronte a questa radicale modificazione del panorama, la cultura garantista della sinistra deve prendere posizione, da un lato rifiutando il concetto di sicurezza sociale intesa come risposta alla "vittimologia", senza temere di affermare che è assolutamente sbagliato identificare sicurezza (bene a cui tutti i cittadini tengono) con ordine pubblico,

invece che con il diritto di tutti ad un'esistenza che consenta il miglior espandersi della personalità umana; dall'altro lato, riconoscendo che, accanto ai diritti di natura collettiva, la tutela dei quali è sempre stata una bandiera per la sinistra, ma sui quali sarà opportuna una rivisitazione alla luce dei cambiamenti intercorsi nella società, occorre occuparsi di quei diritti individuali, lesi dal reato, quali l'integrità fisica e il patrimonio e ciò è tanto più importante se pensiamo al progressivo scomparire di uno stato sociale che non fornisce certo assistenza al cittadino nemmeno in caso di violazione dei suoi diritti primari.

E se così è, non possiamo non notare che l'attuale processo penale, che da più parti è stato definito un processo per ricchi, a maggior ragione non è certamente in grado di occuparsi dei diritti delle persone offese dal reato e ciò vale sia per i reati a incidenza collettiva, quali i reati ambientali, quelli connessi all'ambiente lavorativo o quelli legati alle sostanze alimentari, sia per quelli prettamente individuali.

Se, dunque, si vuole impostare un discorso complessivo che abbia veramente a cuore il problema delle vittime, tra cui va inserito anche lo Stato-collettività

colpito dai reati di tipo finanziario e legati a Tangentopoli, si dovrà operare sia su un terreno sostanziale, andando ad identificare nuove figure specifiche di reato, soprattutto in campo ambientale, attraverso le quali fornire al cittadino l'astratta possibilità di una tutela, sia su un terreno paragiuridico, legato cioè alla fase immediatamente successiva al compimento del reato, e consistente in informazione, accoglienza ed assistenza alle vittime; sia, infine, sul terreno più strettamente processuale, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti che consentano, pur con i limiti insiti nell'attuale sistema processuale, una più efficace presenza della persona offesa dal reato nel procedimento e nel processo.

Sotto il primo profilo, l'introduzione di nuove ipotesi di reato non va certamente in contraddizione con la posizione da noi più volte ribadita di estremo favore verso una seria depenalizzazione: qui si tratta di prendere atto di modifiche strutturali della società, che impongono una diversa attenzione rispetto a problemi che un tempo il legislatore non poteva avere presenti; a questo discorso innovativo potrebbe, poi, essere affiancato un tentativo di riequilibrio della gerarchia dei valori prevista dal nostro ordinamento, tendente ad equiparare diritti costituzionalmente garantiti, ma meno tutelati, quale il diritto alla salute, con altri diritti, quale quello di proprietà, storicamente considerato come uno dei baluardi della tutela penale.

Sotto il secondo profilo, invece, si deve prendere atto come l'aspetto informativo sui diritti delle vittime del reato sia assolutamente trascurato a livello istituzionale e sia affidato esclusivamente al volontariato; anche le OO.SS., pur nelle materie di loro stretta pertinenza, quali il risarcimento del danno biologico da infortunio o malattia professionale, sono estremamente carenti; non parliamo, poi, dei diritti di un extracomunitario che si trovi ad essere vittima di un reato, che non è assolutamente in grado, salvo lodevoli eccezioni, di reperire un canale di informazione e di assistenza; qualche iniziativa è stata assunta, invece, in materia quale la violenza sessuale e l'usura ed è proprio su questa strada che ci si dovrebbe muovere anche per altre tipologie di reato.

Resta, infine, il terreno più squisitamente processuale su cui è necessario operare, partendo dalla constatazione che, oggi, la parte lesa e, poi, la parte civile, non hanno reali capacità di incidere nel processo.

Ed allora, alcune riforme dovrebbero essere proposte alle forze politiche, al fine di ridurre questo handicap nei confronti dell'imputato (soprattutto di quello potente).

Innanzitutto, fondamentale appare, se davvero si vuole sostenere la centralità nel processo della persona offesa dal reato, sia pure nella visione più allargata che qui si sostiene, giungere ad un riconoscimento del gratuito patrocinio a tutte le parti lese che intendano tutelare in via giudiziaria i loro diritti, e ciò indipendentemente dal livello del loro reddito; l'argomento è particolarmente rilevante oggi, alla luce della possibilità consentita dalla nuova normativa in materia di indagini difensive, di ricercare elementi di prova anche per la persona offesa dal reato, ed anche solo nella previsione che un procedimento penale venga aperto; come è agevole comprendere, si tratta di una norma dalle potenzialità addirittura esplosive in certe materie, ma che, per essere concretamente praticata, abbisogna di ingenti mezzi economici.

Un secondo aspetto di necessaria innovazione potrebbe riguardare l'obbligo per il P.M. di ascoltare la posizione della persona offesa dal reato prima di concedere il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato, dosando, quindi, il proprio parere anche alla luce degli interessi e della condizione della vittima; sarebbe, forse, anche possibile ritenere condizione obbligatoria il risarcimento, purchè le condizioni dell'imputato astrattamente lo consentano, ed almeno in relazione a determinate tipologie di reato.

Ulteriore intervento che potrebbe semplificare la difficile vita della parte civile è legato all'impegno che i difensori delle parti civili, ma soprattutto i giudicanti potrebbero assumere per risolvere, quando possibile senza dilatare in maniera insostenibile i tempi del processo penale, le questioni civili in sede penale, evitando, così, l'obbligo per la parte offesa dal reato di sostenere anche il giudizio civile dopo quello penale.

Ancora, e senza pretesa di esaustività, si deve rilevare che non appare del tutto adeguata la tutela che il legislatore ha approntato a difesa della privacy delle vittime del reato.

E' ben vero che prima la l. n. 66/'96 in materia di violenza sessuale e poi la l. n. 269/'98 in tema di prostituzione minorile e di pornografia hanno introdotto con l'art. 734 bis c.p. il divieto, per i suddetti reati, di divulgazione senza consenso delle immagini e delle generalità delle parti offese, ma si tratta di un intervento limitato ad una ristretta tipologia di reati, per quanto di particolare allarme sociale (durante il dibattito la tutela della riservatezza è affidato all'art. 472 c.p.p.).

Nella direzione di una maggior tutela sembra muoversi l'attività delegata al Governo che dovrà emanare entro il 31/12/2001 decreti in materia di tutela della riservatezza nell'ambito degli uffici giudiziari e, in genere, relativamente ai trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici per finalità di sicurezza, di accertamento, prevenzione e repressione dei reati.

Come si vede, si tratta di modifiche normative o di comportamenti che ben potrebbero essere attuate in tempi medi e che consentirebbero una migliore tutela dei diritti della persona offesa dal reato.

Non si è certo voluto fornire un quadro esaustivo dei problemi che connotano la materia, ma semplicemente fornire elementi per una proficua discussione.

Torino-Bologna 3 aprile 2001

Per il Coordinamento

Avv. Desi Bruno

Avv. Roberto Lamacchia

Prof. Massimo PAVARINI, criminologo in Bologna

Prima considerazione sul titolo del convegno: se la vittima sia effettivamente un soggetto sconosciuto.

Non si può dire che la vittima sia sconosciuta, se mai è in parte ignorata nel senso che può essere trascurata in alcuni sistemi, ad esempio nel sistema della giustizia penale.

In generale però non è vero - come si cercherà di spiegare - che sia un soggetto sconosciuto.

Lo è nel sistema della giustizia penale - come dicevo e poi come cercherò di chiarire in seguito, ma ve lo dico subito in modo provocatorio - lo è inevitabilmente perché altrimenti non sarebbe possibile fare o forse non sarebbe augurabile fare.

Partiamo, comunque, da quello che si può dire e cioè un fatto sociale nella dimensione che dava Durkheim, una realtà comunque che, al di là di ogni valutazione, è in sé una realtà che ha una sua dimensione oggettiva.

Oggi in Italia, ma diciamo nel mondo occidentale, la vittima sta vivendo, invece, una stagione di forte protagonismo.

Il protagonismo della vittima è in primo luogo sul piano politico cui essa gode nel mondo occidentale di sovraesposizione.

Se mai la prima questione da porre con attenzione è come a fronte di una sovraesposizione politica della vittima sia dato come contraltare una sottorappresentazione sul piano del sistema penale della vittima in modo particolare in Italia, ma non solo in Italia.

Il discorso diverso, invece, è la tutela della vittima sul piano dei servizi dove in Italia c'è ancora una sottoesposizione o sottorappresentazione mentre in altri Paesi non lo è più.

Ma cerchiamo di andare un po' per ordine, non voglio fare la storia della vittimologia, però ci sono alcune tappe che spiegano come la riflessione intorno alla vittima sia fortemente influenzata dal clima politico in cui il tema vittimologico è stato dibattuto.

Voi sapete che l'interesse "scientifico" - non scientifico si perde nel tempo - come disciplina per la vittima nasce negli anni '50-'60. E nasce all'interno della criminologia di lingua inglese, comunque anglo parlante.

E' interessante notare come la nascita di una riflessione scientifica sulla vittima, se vogliamo usare così una immagine psicoanalitica, avvenga come tentativo di liberarsi da un senso di colpa, in questo caso di un processo di autocolpevolizzazione molto importante che molti studiosi conoscono in quanto è legato al fenomeno della *shoah*.

Non a caso i primi sociologi, criminologi e vittimologi erano di origine ebraica, molti sfuggiti ai campi di concentramento e poi rifugiatisi, prima o poi, nelle Università

americane.

Furono i primi ad interessarsi ad aprire questo versante della riflessione sulla vittima; è facile capirlo perché in qualche modo cercavano essi stessi di liberarsi di un peso. E' il classico tema della irresponsabilità della vittima al genocidio, perché essi furono vittime sacrificali, vittime docili alla furia nazista; c'era una colpa da parte loro: un vecchio tema che sarà poi riprodotto nel processo Eichmann in Israele.

Possiamo dire che, in buona parte, nella prima produzione scientifica e vittimologica non si ebbe questa liberazione da questo senso di colpa, anzi. Se riflettiamo criticamente sulla produzione vittimologica di quegli anni ci fu una riaffermazione della colpa della vittima. Come per la *shoah* così nell'atto criminale nei primi studi vittimologici si diceva che la vittima è corresponsabile dell'evento delittuoso. Per la propria condotta di vita, essa colpevolmente si espone al rischio di essere vittimizzata. Perché diversa nel caso degli ebrei o degli omosessuali, perché imprudente, perché ... perché ...

Non è un caso che i primi studi vittimologici degli anni '50-'60 negli Stati Uniti, e poi ripresi - non a caso - da un Dipartimento particolare dell'Università di Gerusalemme che diventò uno dei centri principali di vittimologia, guardarono su un oggetto che era l'oggetto del plurivittimizzato. Non è tanto l'esposizione di tutti al rischio di essere vittima ma alcuni soggetti vengono continuamente e ripetutamente vittimizzati.

E' ovvio che nello studio del plurivittimizzato di questa categoria particolare - che è sociologicamente rilevabile dal punto di vista anche della ricerca empirica - il plurivittimizzato è un soggetto che disegna un profilo di fragilità, di esposizione al rischio e che compartecipa, invita - nel rapporto significativo "vittima-carnefice" - l'atto criminale.

Non a caso i grandi studi sulla plurivittimizzazione trovano come contraltare quegli studi, sempre degli anni '50-'60 negli Stati Uniti, nei confronti invece dell'altro soggetto del rapporto e cioè il delinquente seriale, il delinquente professionale, il plurirecidivo.

Questa è la stagione vecchia della nascita della vittimologia come scienza e che si sviluppa approssimativamente fino ai primi anni '70. Fino ai primi anni '70 abbiamo una produzione scientifica, diciamo onestamente, a posteriore - diciamo questa navigazione della scienza vittimologica sotto questa rotta - minimalista; non credo che produsse scientificamente niente di particolarmente interessante né qualcosa che può essere rivisitato a posteriore come una cosa particolarmente fascinosa.

Tutto cambia ai primi anni '70. Cambia radicalmente con i primi anni '70: la seconda grande tappa dello sviluppo dello studio vittimologico.

Nasce, ovviamente, sul piano delle politiche sociali: siamo nei paesi a più realizzata stato di *welfare* dove la vittima è finalmente assunta come soggetto e oggetto del *to care*.

Tra i diversi soggetti della presa in carico, nasce, per la prima volta, il ruolo della vittima e il diritto ad un indennizzo che non sia un indennizzo privato ma un indennizzo

pubblico con cui la comunità, lo Stato indennizzi la vittima della violenza.

Ricordate che in quegli anni, nei primi anni '70, l'Inghilterra di un governo laburista promuove una legge, che poi rimane - non è stata neppure smantellata dall'intervento della Thatcher, dell'indennizzo pubblico alle vittime di reati di violenza.

Diventò poi una legge significativa cui fecero riferimento molti altri tipi di legislazione.

Non fu soltanto l'Inghilterra, anche il Canada, alcuni stati degli USA, l'Australia, oltre i Paesi Scandinavi, presero come modello il tema della vittima, come il tema di un nuovo soggetto fruitore di servizi dello Stato Sociale.

In questi paesi, per la prima volta, si schematizzava il tema della vittima come colui che porta il costo sociale di un rischio collettivo, di un rischio dell'organizzazione metropolitana e che, quindi, va, in qualche modo, socialmente aiutato.

Ovviamente, questa scelta politica dei primi anni '70, più sul piano politico delle legislazioni dello Stato Sociale che sul piano - che a noi interessa - giudiziario o sistema giuridico penale in senso proprio, mantiene una forte ambiguità. Una ambiguità che però è anche una novità. Da un lato c'è ancora la definizione della vittima come soggetto debole da assistere e, quindi, rientra nella politica del "farsi carico"; dall'altra, per la prima volta, emerge una nuova dimensione che diventerà quella vincente nello studio vittimologico: la vittima non è più soggetto predestinato a quel rischio, non appartiene più ad un ristretto nucleo di persone segnate da condotte di vita o di altre qualità personale che le espongono al rischio, ma il rischio di vittimizzazione "rischia" di essere, invece, più ampio e toccare tutti. Il tema "di tutti": tutti siamo potenziali vittime della criminalità.

E' il passaggio significativo anche sul piano dello studio criminologico dalle teorie del *deficit* - come diciamo noi - alle teorie delle opportunità.

Le prime ricostruivano nella camera criminale e, quindi, nella definizione della devianza il protagonismo di soggetti deboli, soggetti segnati da *deficit* educativo, economico, sociale e di integrazione, e quindi definivano anche le vittime come soggetti deboli, cioè mancanti di qualche cosa.

L'emergenza, invece, della teorie delle opportunità definisce, invece, la criminalità come quello che avviene perché conviene che avvenga, perché ci sono sufficienti opportunità perché questo avvenga: la criminalità non sarebbe il riflesso di un *deficit* sociale ma di un aumento di opportunità sociali a delinquente. Secondo questa teoria si spiegherebbe - o si cercherebbe di spiegare - la criminalità diffusa di natura predatoria, non a caso, opportunistica, come fu giustamente definita: tanto più una società offre opportunità, tanto più una società produce criminalità opportunistica e, quindi, anche la vittima, in questo caso, non è più un soggetto predestinato, un soggetto che ha una colpa nell'atto, ma è, semplicemente, un soggetto che interagisce in un ambiente in cui non può che essere chiunque vittima di una criminalità che, in quanto predatoria e opportunistica, fa della vittima il soggetto occasionale, fortuito, di un incidente che a tutti può succedere,

dove non c'è nessun elemento di predettività al suo rischio. Così come non c'è più predettività alla condotta criminale - basta soltanto guardare all'economia dell'opportunità, non c'è più nessuna predettività in futuro al rischio vittimologico: tutti possiamo essere vittime, nessuno ha colpa dell'evento vittimologico.

Questo cambiamento, credo che sia radicale, porta ad una riformulazione del tema della vittimologia e in un senso completamente nuova.

E' il tema che arriva fino agli '80-'90 e, quindi segna la nostra vicenda, in cui il tema vittimologico viene ad implementarsi all'interno del discorso assicuratorio, prima all'interno della cultura anglo-americana degli USA, poi nel Canada, nell'Inghilterra e via via poi nell'Europa continentale e, quindi, anche in Italia.

In effetti è dalla metà degli anni '70 che comincia la nuova grande stagione della vittimologia che sul piano della produzione scientifica originale di modelli esplicativi sviluppa quei grandi sistemi di ricerca conoscitiva e empirica che passano sotto il nome di ricerche vittimologiche.

Siamo alla fine degli anni '70, cominciano le grandi ricerche vittimologiche negli USA, ancora in Canada, in Inghilterra, in Germania e, voi sapete, l'ultimo fanalino di coda è l'Italia. La prima grande ricerca vittimologica sulla realtà italiana è del 1998 ad opera dell'ISTAT e viene ripetuta in fase di implementazione quest'anno e quindi avremo due battute per dare una dimensione sincronica al processo.

La prospettiva qui è radicalmente diversa sul piano scientifico ed è completamente diversa anche sul piano di produzione di politica, anche giudiziaria.

Dal punto di vista scientifico, la grande stagione della ricerca vittimologica ha fornito - al di là di ogni riserva che si può avere rispetto alla ricerca puramente quantitativa e non qualitativa (che, comunque, fornisce una quantità, oggi, smisurata di dati rispetto ai quali converrebbe che chiunque opera in questo settore ne sia conoscenza, perché per il 99% tutte le idee e i preconcetti che si hanno vengono smentiti dalla ricerca vittimologica) - un dato formidabile di conoscenza, ormai comparabile in tutti i Paesi occidentali.

In buona parte, la ricerca vittimologica implementata con queste grandi ricerche - ricordate che sono ricerche che possono essere implementate solo se si hanno grandi finanziamenti pubblici per il costo elevatissimo della ricerca vittimologica (uno per la definizione di un campione rappresentativo, l'altro per i tests molto complessi) e, non a caso, in tutti i Paesi sono state implementate come ricerche finanziate da denaro pubblico (addirittura da Stati nazionali) - ha come oggetto primario quello della quantificazione della "cifra oscura".

Il sistema della giustizia criminale è un sistema ad alta selettività e, quindi, fa emergere come dato della delittuosità un dato minimale, da un punto di vista quantitativo, oscillante dall' 0,3 allo 0,5% della realtà criminale (non appare nulla dal dato della delittuosità).

E', invece, molto più interessante misurare il dato complessivo della criminalità e, quindi, anche la "cifra oscura" ed includere, ovviamente, nella "cifra oscura" non soltanto il fatto qualificabile come antigiuridico e colpevole (quindi una definizione di reato) ma anche i fatti di inciviltà o tutte quelle condotte che turbano evidentemente il senso e il sentimento di ordine e di tranquillità dei cittadini.

La necessità di dare una quantificazione, sia pur approssimativa della "cifra oscura" - oggi ce l'abbiamo -, è importantissimo se si vogliono implementare politiche che siano in grado di tener conto della diversa distribuzione del rischio di vittimologia della popolazione.

Da qui nascono, ovviamente, quelle serie di politiche - non qualifico se di destra o di sinistra perché non c'è nessuna differenza, sono tutte uguali - di nuova prevenzione che tengono conto del rischio vittimologico.

Ma esiste anche una dimensione che non è soltanto immediatamente di curiosità o di interesse scientifico per conoscere e descrivere una realtà che ha invece un interesse più di natura politica-culturale.

Con le grandi ricerche vittimologiche della fine degli anni '70, di tutti gli anni '80, nei Paesi occidentali si scopre un'altra porta: il lato opposto a quello tradizionale su cui era nato l'interesse vittimologico.

L'interesse vittimologico, abbiamo visto, nasce da una ossessione che declina il tema vittimologico nella connivenza tra vittima e autore.

Le ricerche della fine anni '70 - primi anni '80 scoprono, invece, il rischio di vittimizzazione da criminalità opportunistica, dove non esiste nessun rapporto né connivenza tra autore e vittima, anzi l'elemento significativo della criminalità predatori è che l'autore non conosce la vittima, è soltanto occasionale il fatto che l'aggredisca, è, quindi, situazionale la realtà che determina l'individuazione della vittima.

Questo fa emergere un nuovo paradigma esplicativo del fenomeno deviante nel suo complesso che è, appunto, quello dell'occasione.

Da qui il conosciuto libro, di qualche anno fa, di Marzio Barbagli "L'occasione fa l'uomo ladro" che è una forma espressiva abbastanza simpatica, l'oggetto nuovo di un paradigma interpretativo della criminalità predatoria.

Queste sono in qualche modo le vicende di uno sviluppo di una branchia - non so quanta autonomia abbia all'interno della criminologia o del pensiero che si occupa della questione criminale.

Arriviamo, quindi, ad un'altra tappa che fa uscire dall'ambito di uno sviluppo scientifico ed investiga, invece, più dettagliatamente in questioni di natura politica: sono gli anni '80 e '90.

Anche qui faccio riferimento non solo al contesto italiano ma vedrete una forte attinenza a quest'ultimo.

Il fenomeno è quello dell'emergenza prepotente sulla scena politica

dell'associazionismo delle vittime.

E' un nuovo fenomeno che vede questo protagonismo nascere e costruirsi su fronti diversi. In primo luogo, come articolazioni di movimenti di espressioni sempre di soggetti politici (penso al movimento delle donne, dei gay in USA), movimenti di soggetti che riflettendo sulla loro differenza - nascono tutti sul piano del paradigma della differenza (spesso di quella sessuale, inizialmente, ma non necessariamente) - scoprono che all'interno di queste differenze si qualifica anche l'aspetto di una diversa esposizione ad alcuni rischi vittimologici che sono legati alla differenza (quella sessuale o quella di genere).

Come promanazione, quindi, di movimenti politici molto più articolati, molto più ricchi, nascono anche movimenti associativi di volontariato, più o meno strutturati, che hanno come oggetto preciso la presa in carico di una vittima particolare, la vittima appartenente a quella definizione di differenza. Quindi, voi, in tutto il mondo, ma anche in Italia, avete questo fenomeno dell'associazionismo delle vittime, in modo particolare, all'interno di quei gruppi che avevano, negli anni '70 - '80, costruito un vero e proprio movimento.

Ma esiste anche un altro modo di produzione di protagonismo associativo delle vittime che non nasce all'interno di questi movimenti collettivi (come quello femminista o come quello gay) ed é, forse, più interessante per quello che oggi vogliano dire o possiamo dire. Non fa riferimento ad un movimento ma fa riferimento alla nascita progressiva di un soggetto collettivo che costruisce la propria identità politica su un solo elemento paradossale, quello di essere stato "vittima", senza nessun altro elemento che lo accomuni.

E' stato possibile costruire l'emergenza di un soggetto politico, prima sociale e poi politico, sul fatto puramente occasionale di aver subito un determinato reato. Abbiamo, quindi, le associazioni dei familiari delle vittime degli eventi catastrofici seguiti da elementi di criminalità o, invece, le associazioni di vittime di tipologia criminale specifica, pensiamo alle associazioni delle vittime dei sequestri di persona che non hanno nessun altro elemento comune se non il fatto di aver vissuto un'esperienza traumatica quale quella di essere stati sequestrati. Altri esempi si trovano in fenomeni più ampi ma anche essi non trovano nessun elemento di omogeneità politica che non l'esperienza vittimologica: le vittime dell'usura, le vittime del racket. E se ne possono creare 101 mila di associazioni di vittime il cui unico elemento di riconoscibilità e di riconoscimento è quello di aver subito un'esperienza vittimologica.

In ambedue le ipotesi - ma soprattutto molto di più nella seconda forma - il protagonismo associativo si esaurisce prevalentemente sulla scena politica anche quando, a volte, chiede, ottiene, preme per avere una sua visibilità anche sulla scena processuale. Ma ancora una volta la sua volontà di partecipare alla scena processuale è puramente occasionale, cioè è un modo per esaltare un suo protagonismo che é e

rimane di natura squisitamente politica e non può essere altro che di natura politica, nel senso che, giustamente, in termini associologici o politologici, il processo è uno strumento di amplificazione di una presenza politica. E' ovvio che si chiede di poter essere rappresentati anche in quella scena però la dimensione da cui nascono è sicuramente una dimensione di natura politica.

Ora, il protagonismo politico delle vittime, attraverso questi fenomeni, è molto ampio. C'è stato, qualche anno fa, qualcuno che si è divertito anche a quantificare il numero smisurato di associazionismo delle vittime - che, effettivamente, è un fenomeno prepotente - utilizzando, semplicemente, le Pagine Gialle e pochi altri mezzi altri informatici.

Questo è il fenomeno in Italia, più esteso in Inghilterra e nei Paesi anglosassoni dove vi è un'esposizione maggiore di questo protagonismo e, quindi, un fenomeno nuovo, assolutamente originale.

Ora, non c'è dubbio che noi dinnanzi a questo protagonismo delle associazioni delle vittime possiamo cogliere un dato non dico negativo per l'associazionismo delle vittime ma negativo per il contesto complessivo, in quanto è la crisi di rappresentatività politica delle strutture tradizionali della "rappresentanza".

Costoro non trovano luoghi e spazi significativi per esprimere o per esprimersi politicamente, evidentemente, lo trovano attraverso un comun denominatore, alquanto singolare, che è quello di essere stati, occasionalmente, vittime spesso di reati di natura predatoria ed opportunistica che non mette nessun contatto tra autore e vittima se non il caso fortuito.

Altro aspetto molto interessante è quello che emerge da alcuni studi che sono stati fatti sulla *leadership* naturale dell'associazionismo delle vittime. Per il contesto italiano (non ho dati per i contesti di altri Paesi), secondo alcune ricerche che abbiamo fatto, anche nel territorio emiliano-romagnolo, su come nascono e si sviluppano questi fenomeni apparentemente, solo apparentemente, di produzione di *leadership* nell'associazionismo delle vittime, si evidenzia che i *leaders* sono i soggetti riciclati dalla politica. Questo è significativo! Sono soggetti che sono usciti dal sistema della politica, pur avendo praticato il sistema tradizionale della politica; sovente, sono gente di cultura di sinistra che acquistano un protagonismo politico, conoscendo un po' le regole del gioco politico, all'interno dell'associazionismo delle vittime. Anche questo è interessante, quantomeno da capire.

Il terzo elemento che possiamo attribuire a queste vicende del protagonismo delle vittime sulla scena politica è che con il tempo esso si confonde - uso questo termine nell'accezione quasi privatistica della "confusione" - con movimenti portatori di istanze chiaramente securitarie.

E' molto difficile, a questo punto, distinguere chiaramente - anche se ci sono accenti diversi - e si finisce per determinare un "brodo" di cultura complessiva, dove ci

sono anche questi rapporti di vera e propria confusione tra associazionismo delle vittime e portatori di istanze securitarie; per dirla brutalmente, tra comitati di cittadini e associazionismo delle vittime, a volte, si può determinare confusione.

Ultimo elemento di riconoscibilità del protagonismo politico delle vittime, in questa fase finale della storia a noi contemporanea, è il peso che ha l'associazionismo delle vittime "confuso" con chi è, invece, portatore di istanze chiaramente securitarie - di esclusione delle diversità non di inclusione. Diventa soggetto pretestuoso spesso, a volte reale, di negoziazione politica: il sistema politico prima di prendere alcune decisioni interpella, o si legittima attraverso l'interpellare, le vittime del reato (è una cosa, che venendo da una cultura liberale, ha del mostruoso perché al di fuori dello schema dell'intelligenza del sistema della politica che ha interesse alla collettività e non al singolo).

Blair quando ha presentato, qualche anno fa, il *crime disorder act*, negli atti introduttivi riferisce di avere interpellato tutte le belle associazioni delle vittime che, in Inghilterra, sono tantissime (quasi il 40% del volontariato dell'Inghilterra è indirizzato verso tematiche di sicurezza cittadina e, quindi, a tutela delle vittime).

Se non sbaglio anche la triste vicenda del "pacchetto sicurezza" del Governo passato, non certo una delle pagine più brillanti di quel Governo, ha conosciuto, in alcune occasioni, proprio l'esplicito riferimento un chiedere, legittimare una scelta che veniva fatta od interpellare chi rappresentava le vittime o chi rappresentava i cittadini che si sentono insicuri.

Questo mi sembra lo stato, molto sommario - chiedo scusa per il tono molto molto rapsodico del mio procedere - però è il quadro su cui noi dobbiamo prendere atto di queste trasformazioni.

Andiamo sul sistema che, forse, a voi e a me più interessa e che è il sistema, invece, molto riduttivo, della giustizia penale e il ruolo della vittima.

E qui mi sembra di poter essere, assumendomi la responsabilità ed essendo in grado di sostenere le argomentazioni in modo più articolato ove ci fosse maggior tempo, meno prudente e più deciso nelle affermazioni, senza alcuna offesa a nessuno o ad un pensiero diverso dal mio.

Io direi, in maniera molto apodittica, che l'esclusione della vittima o di ogni protagonismo della vittima, nel sistema della giustizia penale moderno, è conseguente alla promessa della modernità in tema di giustizia penale. Come sistema di giustizia penale nasce - piaccia o non piaccia, così è - da un significativo atto di espropriazione del conflitto delle mani della società civile e del privato.

Questo processo di espropriazione del conflitto ovvero di quel particolare conflitto qualificato come criminale - che è solo un modo particolare di leggere la conflittualità - dalla società civile agli apparati istituzionali dello Stato, cioè al sistema della giustizia (sistema altamente professionalizzato e via dicendo), è, per la storia della cultura

giuridico-penale moderna e contemporanea, una via di non-ritorno, non è la via che si può facilmente invertire.

Ovviamente, io dico, una via di relativo non-ritorno a questo processo di forte espropriazione del conflitto, sempre che si voglia ancora confidare sulle virtù insite al processo di pubblicizzazione del conflitto operato dal sistema penale; un ritorno a pratiche di riprivatizzazione del conflitto, diciamolo onestamente, al di là del fatto che sia augurabile o meno - ognuno può avere la sua visione del mondo -, comunque, potrebbero avvenire sempre e al di fuori del sistema della giustizia penale. E io mi interrogo, e mi assumo questa domanda, se questo ritorno a una pratica di riprivatizzazione del conflitto pubblicizzato dal sistema penale, oltre che praticabile, sia eventualmente anche auspicabile. E' il vecchio limite che è stato più volte denunciato, le teorie abolizioniste: stiamo attenti a non gettare, si diceva, il bimbo con l'acqua sporca!

Il processo di espropriazione e pubblicizzazione del conflitto ha in sé insito un valore con cui dobbiamo fare i conti, poi, semmai, coglie nel suo processo degenerativo, però quell'espropriazione ha significato qualcosa e non è facile liberarsene.

Nel "teatro" - uso questa espressione processual-penale - la vittima non può avere un ruolo se non di indifferenziata comparsa e, come tale, anche poco tutelata perché su quella scena si rappresenta un altro copione che è quello, originariamente, mutuato dall'origine del sistema penale moderno, il *crimen laesae maiestatis*: lì gli attori sono il re contro chi ha violato il precetto del sovrano, non ci sono rapporti sociali.

Ora, mi sembra chiaro, che anche ove, per ipotesi, la vittima potesse recitare una parte di comprimario, ma pur sempre all'interno del "teatro penale", alla fine di quella spettacolarizzazione, essa non trarrebbe mai un utile. Dubito che potrebbe strappare un timido applauso.

L'esito del "dramma" che si celebra nel processo penale è, sempre e comunque, quello che vede di fronte l'alternativa, la dicotomia del sistema della giustizia penale, giusta o ingiusta, assoluzione o condanna dell'imputato. Gli esiti della rappresentazione dello scenario giudiziario penale producono effetti che sono, comunque, estranei agli interessi veri della vittima; possiamo farla partecipare finché vogliamo, ma lì, in quel luogo, temo, la vittima non ne ricaverà alcunché.

Gli interessi della vittima del reato -per dirla con espressione che oggi va di moda- secondo me, sono fortemente volti al fatto storico del passato, a ciò e a chi, allora, traumaticamente ed ingiustamente, produsse a me sofferenza e danno.

Lo sguardo della vittima, all'interno del processo penale, rischia di essere annichilito in un fatto che si dispiega nel passato.

Lo sguardo del sistema penale moderno, invece, è volto, in quanto orientato a scopi di utilità, al futuro mai al passato perché, in chiave preventiva sia speciale che generale, l'esito del processo è qualcosa che deve essere buono per il futuro anche se legato ad un fatto del passato.

Una maggiore tutela della vittima nel sistema della giustizia penale si potrebbe avere, paradossalmente, all'interno di un vecchio sistema pre-moderno di giustizia penale di tipo strettamente retributivo. Ci fosse un diritto penale ancora fortemente egemonizzato da una cultura retribuzionistica di tipo o etico o etico-giuridico, forse, la vittima potrebbe avere qualche soddisfazione che è la supplenza della vendetta (dopo tutto non è che abbia altre soddisfazioni).

Quando il sistema penale moderno si armonizza a scopi di prevenzione e, quindi, è orientato, ha uno sguardo sul futuro, la vittima rischia di non trovare soddisfazione in quel tipo di rappresentazione.

Prendiamo un esempio tipico. Tanto più un sistema di giustizia si è orientato a scopi di utilità, cioè ha sposato la chiave utilitaristica della prevenzione - pensiamo, ad esempio, al sistema minorile, dove la vittima ha importanza all'interno di quel processo e dove tutto si gioca sulla valutazione prognostica rispetto al minore-, tanto più, rispetto ad una speranza sul futuro del deviante, la vittima sparisce e non ha nessun tipo di interesse.

Ora, quando oggi noi parliamo, e quindi arrivo alle conclusioni, di un ruolo della vittima all'interno del processo penale, io penso che - poi, dopo, mi confronto con una platea fondamentalmente di giuristi e possiamo, forse, ragionare in maniera più stringente - lo spazio moderno che la vittima ha all'interno della giustizia è quello - sempre più ampio per la verità - fornito dai processi di negoziazione della pena e della punibilità.

Dove è che si insinua, oggi, la presenza della vittima? Nel processo di irruzione della negoziabilità nel sistema penale di varie forme del patteggiamento, nelle clausole di non punibilità, nei processi di flessibilità della pena in fase esecutiva e chi più ne ha più ne metta.

Sia ben chiaro: io non ho mai letto né leggerò l'irruzione della negoziabilità come un limite e un vizio del sistema penale ma lo leggo come una necessità del sistema penale. Un sistema penale ancora ancorato a una concezione del diritto penale del fatto non può punire, naturalmente, tutte le violazioni e i suoi infiniti divieti e, quindi, è costretto ad aprire spazi ad una negoziabilità in cui la vittima può disporre, come soggetto privato, di nuovi diritti, ma siamo al di fuori del sistema della giustizia penale.

E' possibile, anzi, secondo me, è augurabile, che questo nuovo potere negoziale della vittima venga traversato, ad esempio, dalle pratiche e dalla cultura del paradigma ristorativo - ad esempio attraverso pratiche di mediazione chiamata penale, vedasi il sistema giustizia minorile o le nuove competenze penali del giudice di pace.

Certo che lo può essere, anzi è augurabile che questa strada sia ampia purché sia chiara una cosa - che, peraltro, dovrebbe essere evidente: la negoziazione nel sistema penale di giustizia criminale, anche attraverso la cd. "mediazione penale", è, comunque, una uscita dal penale. E' una uscita concessa dalla egemonia monopolistica che aveva il penale.

Questo processo di protagonismo, un nuovo protagonismo delle vittime, attraverso il paradigma ristorativo delle pratiche di mediazione, è ciò che i penalisti dogmatici chiamano "degradazione" della tutela penale.

E' un fatto paradossale che ciò che dall'ottica dogmatica è vista come tutela degradata e svilita, per il sistema penale, di quel bene giuridico, sul piano della vittima e della sua riappropriazione di certi diritti è, invece, una tutela più rafforzata, più forte e più completa.

Non è un'operazione paradossale, è un'operazione insita a questa *actio finium regundorum*.

Avv. Gian Paolo ZANCAN - avvocato in Torino - senatore

Mi domando, sentendo questo bellissimo intervento del Prof. Pavarini, come mai questa cultura non precipiti, nel senso chimico del termine, nel nostro processo.

Forse c'è una sfasatura che è terribile perché credo che questo tipo di discorso affrontato da un avvocato nel processo sarebbe eccezionale ed anomalo, sentito da un giudice sarebbe vissuto con indifferenza se non con totale disinteresse, sempre facendo salve le eccezioni che ci sono in tutte le cose.

Inciso. Ho bisogno di aiuto, quindi, ne approfitto di questo mio primo discorso in questa mia nuova veste per dirvi che un'opposizione necessita di impegno, di tempi di risposta e di materiale a disposizione molto più forte della proposizione, perché la proposizione ha una gestazione, poi, viene buttata sul piatto dell'opposizione; l'opposizione, invece, necessita di interventi assolutamente tempestivi. Per questi motivi confido di contare su tutti voi.

Venendo al problema del tema lo riassumerei in tre interrogativi: dove deve avvenire la tutela della persona offesa? Da parte di chi? Con che mezzi?

Allora, sul "dove" io debbo dire, in forza della mia esperienza, ho delle grossissime perplessità sulla elezione della strada del processo penale. E sono d'accordo con le conclusive osservazioni del Prof. Pavarini che vede l'intervento della parte lesa nel processo penale come un intervento estraneo, forse fuorviante da ciò che si svolge.

Io sono reduce, per parlare di esperienze concrete, da un processo a Firenze. Il caso era molto semplice: attentato con morte al Carcere delle Murate del 1977. Un imputato è stato dimenticato, nel senso letterario del termine, dalla Procura della Repubblica che ha tenuto fermo il fascicolo per anni 14. Ritrovato il fascicolo, abbiamo affrontato il processo, prima di 1° grado, l'altro giorno di appello, a distanza di 23 anni dal fatto. Il fatto era prescritto, anzi è stato prescritto con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti - era in 1° grado prescritto. Ero appellato da tutti: dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale, dalla parte civile, dall'Avvocatura di Stato. Ma mi interessa il ruolo della parte civile in questo momento. La battaglia si preannunciava molto dura, ed è stata molto dura, anche perché "La Nazione" - il giornale di Firenze - aveva montato una campagna di stampa molto forte su questo fatto, che un omicidio venisse prescritto. Allora, la moglie di un agente di custodia che è stato ucciso nell'assalto al carcere - che allora era una giovane sposa e che oggi ha una figlia grande (questo per confermare la concretezza dei richiami del Prof. Pavarini nella realtà del processo e per evidenziare che l'osmosi di due culture differenti che dovrebbero andare più d'accordo - e che è rappresentante delle vittime del terrorismo in Toscana non solo si è costituita parte civile - come è suo sacrosanto diritto - ma, avendo io racimolato, in sede d'appello (dove tirava un'aria molto molto brutta per il mio rappresentato), 100 milioni che era 1/4 del richiesto (perché richiedevano 200 milioni la madre e 200 milioni la figlia,

quindi era come acconto una cifra discreta), ho subito il rifiuto. Io ho capito che questo rifiuto ha avuto sulla giuria (questa anomalia perché avendo fatto il giudizio abbreviato siamo andati, poi, davanti alla giuria in Corte d'Assise d'Appello) un peso enorme. Vi racconto questo per dire come l'incidenza della parte civile è fuorviante, a mio giudizio, da quelli che sono gli scopi verso il futuro del processo. Teniamo conto che il fatto era avvenuto da parte di un ragazzo di 18 anni e mezzo che, adesso, ha più di 40 anni. Il rifiuto della parte civile, quindi, mi ha costretto a tentare di far prendere i soldi all'Avvocatura di Stato che era costituita parte civile per l'indennizzo che aveva liquidato alla famiglia. L'Avvocatura di Stato, questo a dimostrazione che mai la difesa deve essere pubblica, anziché prendere la somma - come avrebbe fatto un modestissimo avvocato -, scrivere due righe e dire va bene poi etc. ..., ha detto *"Ah io non posso prendere la somma"* e, quindi, io mi sono trovato in questa situazione di avere 100 milioni in assegni circolari dove né la parte privata né la parte pubblica hanno accettato questa somma. Devo dire, che a mio giudizio, la causa è finita bene con la prescrizione che era, secondo me, di giustizia.

Questo per rappresentare la grossa difficoltà della parte offesa, specie quando ha una veste anche associativa, ad accettare la proiezione verso il futuro che, indubbiamente, è insita nel processo penale.

Seconda osservazione. I riti deflativi non si attagliano ad una presenza della parte offesa nel processo penale.

Pensiamo alla tempistica: 10 giorni per la notifica dell'udienza preliminare. Io ci ragiono sempre con la mente dell'avvocato che deve prepararsi le cose e 10 giorni non consentono ad una parte civile di attrezzarsi ad una richiesta di danno documentata, effettiva rispetto all'udienza preliminare. Non consentono di entrare con sufficienti garanzie e tutele nel giudizio abbreviato.

Non parliamo del patteggiamento che è un qualche cosa che fa fare un certo percorso alla parte civile e poi lo manda a casa senza neanche chiedergli il suo parere.

Allora, io credo che il problema "dove" la parte offesa debba avere tutela debba spostarsi da un abbandono del processo penale ed a una scelta, se non esclusiva almeno elettiva, dell'iniziativa sul piano civile.

Secondo: da chi? Qui mi faccio bello un po' delle penne del pavone e dico che ho partecipato - e il tema mi ha molto affascinato - ai lavori della Commissione Grosso in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

E la problematica della responsabilità delle persone giuridiche risolve o può risolvere l'apprensione di un'effettiva tutela della parte offesa, perché pensiamo, ad esempio, ai grossi fatti di inquinamento che, magari, sono discendenti da una omessa chiusura di una valvola da parte di un operaio, piuttosto che da un tecnico, ma le conseguenze sono talmente devastanti sul territorio e sulle persone che, certamente, il singolo colpevole non può far fronte a tutto questo.

Può e deve far fronte, invece, la società e l'ente nel quale questa persona lavora.

E qui viviamo nell'astrazione, perché penso, per esempio, che non ci sarebbe niente di male se così come domandiamo il soprannome che ha scarsa utilità - salvo per un mio cliente che si chiamava Passero ed era soprannominato "Cip Cip" nelle intercettazioni telefoniche e, allora, io feci la questione se dire la verità coincidesse con il diritto di difesa-, oppure se sei milite esente o no - che non serve assolutamente a niente-, si potrebbe introdurre l'obbligo giuridico, sanzionato dal 495, di dire la consistenza patrimoniale, quantomeno, fino alla concorrenza del danno arrecato.

Non vedo perché l'ufficio debba essere gravato da necessità di ricerca di immobili e non immobili, non possiamo sempre parlare della Cenerentola del processo penale e poi non avere qualche piccolo accorgimento in concreto per tutelarla.

Così come vedrei molto bene la obbligatoria, *ex officio*, citazione dell'ente responsabile civile, senza costringere la parte ad una iniziativa che è gravatoria e spesso impossibile: una citazione obbligatoria del responsabile civile negli eventi di danno nel quale vi è una responsabilità del singolo.

Ma ripeto, basta accennare a questi temi che mi auguro vengano sviluppati in questi lavori - poi li leggerò con attenzione; questi temi sono di una vastità tale che già solo questo esempio rende l'idea della vastità del tema.

Da ultimo: con che mezzi? Vedo il collega Enrichens che con me ha fatto a parti contrapposte - perché io sono sempre per i cattivi e lui sempre per i buoni e questo lo rende così tranquillo e sereno, nel senso che lui è sempre per la parte civile e io, invece, sono per l'imputato, in questo caso per il responsabile civile Comune di Alba - per esempio, tutti i processi alluvionali senza un indennizzo e non un risarcimento non sono affrontabili da questi benedetti Prefetti, Magistrati del Po, Sindaci che sono stati sanzionati in questi processi.

Così come l'evento del cinema Statuto, così come tutti gli eventi di calamità naturale o di grossissimi danni che non consentono un risarcimento del singolo chiamato dal processo ma comportano il passaggio all'indennizzo.

Io ho vissuto una bellissima esperienza con il compianto Domenico Carpanini perché il Presidente dell'Ordine degli Avvocati - allora ero Presidente dell'Ordine - è istituzionalmente parte della "Commissione Aiuto alle Vittime alla Violenza", commissione voluta dal Comune di Torino, e mi ricordo le discussioni, la profondità con cui i temi sono stati trattati. Purtroppo, avevamo un *budget* - diciamo così - di 200 milioni, non al giorno, all'anno, quindi, voi capite che con 200 milioni all'anno, questo diedero le nostre banche cittadine complessivamente - tutte le banche -, si fa poco.

Però credo che ci sia una problematica collegata. Non capisco perché ci sia un occhio di riguardo per le vittime di fatti colposi, quale l'incidente stradale, - per carità, le vittime sono tantissime e gli incidenti si moltiplicano - che, a prescindere dall'assicurazione del singolo, sono, comunque, risarcite dal Fondo di Garanzia e, invece,

non si abbia un occhio di riguardo per le vittime di quei più gravi fatti che sono i fatti dolosi, dove non c'è nessuna garanzia e non c'è nessun Fondo di Garanzia.

Allora queste tre tematiche, che sono poi quelle che ci scontriamo nel pratico, sono convinto, andranno dibattute in questa sede e io vi auguro ottimo lavoro.

Dott. Franco GIORDANA

magistrato in Torino - membro Giunta Associazione Nazionale Magistrati

Non voglio sottrarre tempo a un dibattito che si è già avviato su temi e con problematiche di gradissimo interesse e gli interventi che mi hanno preceduti del Prof. Pavarini e dell'Avv. Zancan hanno evidenziato l'importanza e la delicatezza dei temi affrontati.

Voglio solo dire che da parte della Giunta, di recente costituzione, dell'Associazione Nazionale Magistrati - Piemonte e Valle d'Aosta, è stato - in sede di avvio di questa nuova piccola fase di consiliatura (perché duriamo in carica 4 anni), a seguito delle elezioni del mese scorso - deciso, abbastanza concordemente su *input*, devo dire non per gelosie professionali, di Magistratura Democratica di porre un'attenzione particolare al rapporto con le Associazioni degli Avvocati o, comunque, dei giuristi in generale, come l'Associazione Giuristi Democratici, nel tentativo di proseguire in un costume di rapporti civili e proficui - proficui per la Magistratura e per il costume giuridico in generale -, che vede il Piemonte differenziarsi, forse abbastanza, rispetto alle realtà italiane.

Sul tema specifico non mi soffermo perché ci sono persone molto più professionalmente qualificate e in grado di evidenziare.

Porto un'esperienza, un riflesso molto marginale della mia esperienza ormai trentennale di penalista, prima con funzioni para-inquisitorie ora con funzioni, invece, decisorie o comunque giudicanti, e sottolineo che, certamente, la riflessione nella parte finale dell'intervento del Prof. Pavarini sull'estraneità - per quanto questo termine possa essere urtante rispetto a situazioni e realtà di grandissimo impatto emotivo - delle ragioni della parte civile al "teatro del processo penale" è una via. E', comunque, un tracciato rispetto al quale una funzione moderna del processo penale rivolta verso il passato, rivolta - a parte il discorso della giustizia minorile - soprattutto al responsabile e al suo possibile recupero (in molti casi difficile) o, comunque, al suo trattamento in termini di civiltà, vede le ragioni della parte civile necessariamente soccombenti.

Questo però non deve esimerci dall'attenzione costante a tutte le forme, i momenti e le occasioni extraprocessuali ed extrapenali - l'Avv. Zancan ne ha evidenziati alcuni, così come il Prof. Pavarini - in cui è opportuno, è doveroso, sacrosanto che, da parte della società civile, le ragioni delle vittime, più in generale, al di là del ruolo di parte civile assunto o non assunto nel processo penale, debbano essere prese in carico dalla collettività attraverso forme di tutela sotto il profilo civilistico - senz'altro - ma anche attraverso forme di attenzione o, comunque, di disponibilità ad entrare in un circuito di comunicazione che, molte volte, per determinati tipi di reato, è un risarcimento superiore, migliore, in termini qualitativi, del risarcimento monetario.

Penso all'attenzione che va posta a spinte che sono emozionali, che sono,

certamente, indotte anche da un meccanismo dell'informazione drogato o comunque deviante e dalla sensazione di insicurezza nei grandi contesti urbani.

E, quindi, c'è la necessità di risposta da parte delle istituzioni locali, da parte, per quel poco che può competere, dell'apparato giudiziario, in termini di non snobistico disinteresse, non superiorità intellettualistica rispetto ad istanze ed esigenze che sono sentite dalla collettività.

1. La vittima è parte necessaria (seppur involontaria) del conflitto penale. Ma essa esiste e chiede tutela indipendentemente dal (e ben oltre il) processo penale. Ciò per una pluralità di ragioni.

La prima – decisiva – ragione è che solo una parte *minima* dei reati ha un seguito processuale. L'intervento giudiziario, nella migliore delle ipotesi, sanziona il 10% dei reati "predatori". Nel 1994 i reati con autore ignoto all'atto della denuncia sono stati, in Italia, 2.246.602 su 2.792.742 (pari a circa l'80%), e la percentuale sale al 95% con riferimento ai furti¹. Se a ciò si aggiungono il *numero oscuro* dei reati non denunciati e i procedimenti definiti con assoluzioni o, comunque, con sentenze di non doversi procedere la forbice tra reati commessi e accertamento di responsabilità diventa enorme². È questa forbice negativa tra il denunciato e l'accertato, più ancora della crescita dei reati, che – oltre a far venir meno ogni efficacia general preventiva del sistema - alimenta l'insicurezza³. Ma l'entità della forbice (comune a tutti i sistemi giudiziari e solo meno visibile – ma non meno consistente – negli ordinamenti caratterizzati dalla discrezionalità dell'azione penale) fornisce un segnale univoco: il divario è *fisiologico* e insuscettibile di essere colmato (o anche solo sensibilmente ridotto) con una, pur necessaria, crescita di efficienza.

C'è di più. Il giudiziario, in ogni caso, arriva tardi ed è strutturato sull'imputato (non sulla vittima). La storia del diritto penale è storia del reo e della sua sottrazione alla vendetta privata (prevista nella legge romana di Numa come nella *faida* longobarda) e della attribuzione del potere sanzionatorio in via diretta ed esclusiva allo Stato. Parallelamente, il luogo e le forme dell'accertamento di responsabilità si canalizzano nel processo, presidiato da specifiche garanzie per l'imputato e dalla attribuzione della decisione a un giudice *terzo*, cioè imparziale. Si tratta di un percorso che porta con sé una inevitabile riduzione della tutela e del ruolo della vittima. L'accertamento del delitto prescinde (almeno nei casi di maggior rilevanza) dalla sua richiesta e dal suo contributo per diventare una *esigenza sociale*; la punizione del reo perde - almeno nello schema concettuale di riferimento - il carattere di vendetta ed acquista quello di *compensazione legale* del crimine, di "affermazione di giustizia", di ripristino dell'ordine giuridico violato. La *soddisfazione* della vittima è, nel processo, l'effetto *indiretto*; l'offeso ridiventa protagonista solo sul piano civilistico per l'eventuale risarcimento⁴. Per questo il

1 In particolare le denunce di furto con autore ignoto sono state 1.248.876 su 1.355.507 (93%) nel 1986, 1.516.123 su 1.575.016 (96%) nel 1990, 1.946.578 su 2.059.869 (95%) nel 1994.

2 A Torino in buona parte dei commissariati le denunce di furto vengono (o quantomeno venivano prima dell'impiego massiccio dell'informatica) redatte su moduli composti di due parti: la prima da completare con data e luogo del furto e nome della parte offesa; la seconda consistente in una lettera di trasmissione alla Procura con la comunicazione (anche questa *prestampata*) della mancata identificazione degli autori del reato.

3 Cfr., sul punto, M. Bouchard, *Le risposte possibili alla criminalità diffusa*, in *Storia d'Italia, Annali 12, La criminalità*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino, 1997, 1036.

4 Per queste considerazioni e ulteriori approfondimenti cfr. L. Pepino e D. Scatolero, *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992, 1, 181.

giudiziario ha un ruolo defilato nella produzione di sicurezza⁵ ed è fuorviante caricarlo di aspettative insuscettibili di appagamento. Questo è il processo moderno e, in esso, la soddisfazione della vittima non è il fine ma un esito *indiretto*. La stessa mediazione nasce non già come risposta a richiesta a sollecitazioni della vittima, ma come progetto di operatori del *probation*, soprattutto in ambito minorile, a fini di trattamento del reo.

La prova di quanto sin qui detto sta nell'esperienza di questi anni. A differenza di quanto comunemente si crede (e si dice anche da parte di fonti qualificate) gli ultimi anni – quelli, per intenderci, in cui è esplosa la questione sicurezza – non sono affatto stati caratterizzati, nel nostro Paese, da una crescita di *lassismo* (giudiziario o degli apparati repressivi in genere)⁶. Il sistema penale, al contrario, ha colpito in maniera crescente e con durezza, seppur troppo spesso *casualmente*. In particolare: (a) in dieci anni il numero dei detenuti è raddoppiato, passando dai 25.804 del 1990 (31 dicembre) ai 52.363 del 1999 (30 settembre)⁷, e in meno di un anno (dal 1° gennaio al 30 settembre 1999) c'è stato un incremento di 4.552 unità (da 47.811 a 52.363); (b) la legge Simeone, pur paralizzando di fatto per un periodo consistente gli ingressi in carcere dei condannati a pene inferiori a tre anni⁸, non ha determinato alcuna significativa flessione delle presenze in carcere, che anzi, come si è detto, sono cresciute (a dimostrazione, da un lato, dell'aumento dell'entità delle pene e, dall'altro, del carattere *aggiuntivo* e non *sostitutivo* assunto in concreto dalle cd pene alternative⁹); (c) nei primi nove mesi del 1999 le forze di polizia hanno effettuato un numero di arresti pari a quello dell'intero 1998 (anno in cui è stato registrato il doppio degli arresti rispetto al 1990 toccando quota

5 Si tenga conto altresì che la condanna produce (può produrre) le conseguenze che le sono proprie in termini di prevenzione speciale, di equità, di rieducazione, ma non necessariamente in termini di rassicurazione sociale. Per dirla con Scatolero (*Insicuri da morire, Narcomafie*, n. 9/1999, 19), "come può la punizione essere strumento di rassicurazione? Essa (salvo il caso dell'ergastolo) non è mai *definitiva*; anzi, concernendo perlopiù piccoli illeciti (sono furti l'80% dei reati), è generalmente breve e, dunque, spostata solo in avanti di qualche tempo (senza risolverli) i problemi. Solo mettendo mano ai problemi degli uomini che delinquono si può pensare che la 'pausa sanzionatoria' abbia ricadute positive sulla questione securitaria".

6 Questa la *fotografia*, estremizzata ma fondata su dati oggettivi, di M. Pavarini: "L'Italia per un lungo periodo di tempo, a far corso dalla seconda guerra mondiale fino a tutti gli anni ottanta, è stata un paradiso della repressione, se con questo si intende riportare i nostri livelli effettivi di repressione con quelli dei paesi con cui ci possiamo confrontare. (...) Da noi ci sono stati livelli ridicoli di repressione. Per tutti gli anni settanta la media della popolazione detenuta era vicina alle 30.000 unità, media molto più bassa degli altri paesi: la Germania ne aveva 75.000, la Gran Bretagna era sulle 90.000 unità. (...) Con l'inizio degli anni novanta si verifica un'impennata della repressione; nel giro di tre anni abbiamo raddoppiato la popolazione detenuta, e continuiamo con una crescita esponenziale che in breve tempo ci porterà al livello degli altri paesi europei" (intervento nel forum *Lo spazio della sicurezza comune, Narcomafie*, n. 10/1994, 17 ss.).

7 Il dato del 31 dicembre 1990 è, in verità, il più basso dell'ultimo ventennio, probabilmente per gli effetti dell'indulto concesso con il DPR n. 394/1990, pubblicato sulla GU il 24 dicembre 1990. Ma non dissimili, seppur lievemente maggiori, sono i dati rilevati alla fine degli anni precedenti: 31.437 nel 1987, 31.831 nel 1988, 30.421 nel 1989. Questa la serie dell'ultimo decennio (sempre al 31 dicembre): 25.804 nel 1990, 35.469 nel 1991, 47.316 nel 1992, 50.348 nel 1993, 51.165 nel 1994, 46.908 nel 1995, 47.709 nel 1996, 48.495 nel 1997, 47.811 nel 1998, 52.363 nel 1999 (al 30 settembre).

8 La legge Simeone (27 maggio 1998 n. 165), oggetto di tante polemiche, ha costituito in realtà uno sforzo di razionalizzazione del sistema preesistente, in cui l'accesso dalla libertà alle misure alternative era di fatto limitato ai condannati assistiti da difensori mediamente diligenti (attenti al momento del passaggio in giudicato della sentenza e tempestivi nel presentare la necessaria istanza al pm preposto all'esecuzione). Con la *novella* si è prevista la sospensione d'ufficio dell'esecuzione con contestuale comunicazione della possibilità di richiedere una misura alternativa per tutti i condannati con pena, originaria o residua, inferiore a tre anni, salve le ipotesi di reati ostativi (associazione di tipo mafioso, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata, estorsione aggravata, etc.). L'innovazione è *in astratto* del tutto opportuna e idonea a sovvertire il sistema, come pure da più parti affermato. I problemi – e la conseguente paralisi delle esecuzioni di pene brevi – sono stati determinati dalla carenza di risorse dei tribunali di sorveglianza (ormai veri *giudici della pena*), le cui decisioni sulle istanze dalla libertà intervengono mediamente dopo anni dalla presentazione.

9 Sul punto cfr. M. Pavarini, *La criminalità punita*, in *Storia d'Italia, Annali 12, La criminalità*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino, 1997, 1004-1005.

116.938)¹⁰. Ancora una volta i dati sono univoci: senso di insicurezza e interventi repressivi non hanno, come sarebbe lecito attendersi, un andamento *inversamente* proporzionale ma crescono insieme. La conferma viene dall'esperienza statunitense: la triplicazione del numero di detenuti intervenuta tra il 1975 e il 1989¹¹ non ha di per sé, secondo tutte le indagini sociali, diminuito il senso di paura dei cittadini. Ciò dimostra che la repressione giudiziaria (ancorché consistente, e doverosa) non produce automaticamente *soddisfazione* della vittima e sicurezza (o, almeno, non la produce in modo significativo).

Ciò non significa che il processo penale non debba *interessarsi* della vittima, ma solo che il penale è solo *uno*, e non necessariamente il più importante, tra gli strumenti di tutela della stessa. In alcune ipotesi esso realizza una effettiva tutela, ma nella gran parte dei casi non è così. In questo contesto il fatto che la società e le vittime guardino perlopiù al diritto penale e al processo come strumento e sede di ristabilimento dell'equilibrio violato dal delitto finisce per essere un *boomerang*.

2. La (insoddisfacente) situazione sta producendo fenomeni nuovi e significativi.

Sul piano teorico il modello della retribuzione, come risposta prevalente al delitto, sembra talora cedere al modello della *riparazione* (in verità antico come la storia dell'uomo e connaturato con la natura umana, trasfuso financo in proverbi come il ben noto "chi rompe paga"). Riparazione è concetto più ampio di risarcimento. Al *male* inferto si può rispondere in diversi modi: eliminando il male e ripristinando la situazione preesistente (quando naturalisticamente possibile), attuando condotte positive riparatorie (anche sul piano morale, quando la realtà materiale è immodificabile), ammettendo il proprio torto e prendendone le distanze, *compensando* il male inferto con una somma di denaro, etc. Anche tecniche di intervento come la *conciliazione* o la *mediazione* rientrano, in senso lato, nel modello riparativo. Di più, la *riparazione*, nel caso di mancata identificazione del reo o di sua impossibilità/incapacità a porre in essere condotte riparatorie può essere assunta dallo Stato o da istituzioni pubbliche. Del resto l'esperienza è univoca: l'anziano che viene rapinato della pensione non vede diminuire i suoi problemi o la sua sofferenza con la condanna dell'autore del reato; la vittima può trovare una compensazione della sofferenza e del danno subito grazie a interventi specifici che la aiutino sotto il profilo economico, morale, della rielaborazione del dramma vissuto, assai più che con la punizione del reo. Il dato di cui ci stiamo accorgendo in questa epoca è che la retribuzione in quanto tale - la pena - ha giustificazioni etiche e morali ma, sotto il profilo della tutela della vittima, mostra gravi inadeguatezze. Non si tratta, dunque, di negare legittimazione alla retribuzione, ma di porne in discussione laicamente i risultati. Ed è qui che si affacciano le altre risposte possibili, concorrenti con

¹⁰ Il dato è tratto da S. Palidda, *Le sicurezze di D'Alema, Il Manifesto*, 30 settembre 1999, 2.

¹¹ L'entità dell'aumento della popolazione carceraria è segnalata da L. Wacquant, "Tolleranza zero": il credo si diffonde, *Le Monde diplomatique*, supplemento a *Il Manifesto*, aprile 1999.

la pena e la retribuzione. Queste altre risposte non sono necessariamente *alternative*; possono anche essere concorrenti; in ogni caso non sono forme di *lassismo* o di sottovalutazione, ma *tessere* di una politica sociale e criminale auspicabilmente più efficace. Questo è il punto di discussione: se in vista di una maggior utilità sociale, è opportuno sostituire o affiancare alle tradizionali risposte retributive, interventi riparatori o conciliativi. Difficile contestare l'opportunità, quantomeno, di una sperimentazione.

Sul piano pratico cresce il protagonismo delle vittime, singole o associate, anche con riferimento al processo. Alcuni esempi, pur tra loro disomogenei, possono dare l'idea di questo fenomeno:

- il diffondersi di associazioni di vittime come strumento di attivazione del processo (in materia di interessi collettivi, di stragi, di usura);
- la crescita di associazioni di vittime *indifferenziate*, mobilitate soprattutto da fenomeni di microcriminalità, come veicolo di pressione per scelte politiche conservatrice (l'esperienza degli Stati Uniti sul punto è inquietante);
- l'assunzione di un ruolo di condizionamento del processo assai forte da parte di associazioni o di singole vittime (particolarmente significativo, nel nostro paese, è stato il peso delle prese di posizione dei genitori di vittime di incidenti stradali sulle dinamiche del processo e della pena);
- la strumentalizzazione politica o culturale delle vittime (in una pluralità di direzioni). Illuminanti, al riguardo, le dichiarazioni rese in una intervista dal figlio di un noto esponente politico ucciso anni fa dalle Brigate rosse, che diceva pressapoco questo: "Chi invita a rivolgersi alle vittime del reato per avere il *via libera* a un indulto nei confronti degli ex terroristi cerca in realtà alibi per non decidere. La sofferenza dei parenti di chi è stato ucciso è incancellabile ed occorre tenerla separata dalle scelte generali di utilità sociale. Non è su questo punto che va data centralità alla vittima ma con appropriate politiche di sostegno, che non possono essere sostituite da scorciatoie che hanno a che fare con gli autori del reato".

3. La protezione della vittima in ambito penale o connesso con il penale ha, negli ultimi anni, stimolato la riflessione in quattro settori (secondo una classificazione che riprendo da M. Bouchard, "La vittima del reato", relazione all'incontro di studi dallo stesso titolo organizzato a Frascati il 23-25 novembre dal Consiglio superiore della magistratura):

- a) la necessità di *assistenza della vittima nell'immediatezza del reato e, in seguito, lungo il percorso* (che a volte diviene calvario) della cd vittimizzazione secondaria. Questa attività di assistenza medica e psicologica rientra nella competenza degli enti locali i quali, a dire il vero, finora hanno iniziato a privilegiare la tutela dei soggetti più vulnerabili, segnatamente le vittime, bambini e donne, di atti di violenza sessuale. Ma ci sono anche settori che riguardano più da vicino l'istituzione poliziesca e giudiziaria: la

raccolta della denuncia presso la persona offesa, l'intervento di personale specializzato al riguardo, l'attenzione ai tempi e alle modalità del processo (che rischia talora di diventare la vera offesa per la vittima, più del reato subito);

b) la configurazione del risarcimento come *diritto soggettivo della vittima anche nei confronti dello Stato* (quando il responsabile non provveda perché ignoto, perché privo di mezzi, o per altra causa). Nel nostro paese l'intervento dello Stato a sostegno delle vittime è stato tradizionalmente collocato tra le prestazioni assistenziali (a cominciare dall'introduzione dell'art.23 dPR 1977 n. 616 - con il quale si è specificato che tra le funzioni amministrative comprese nella 'beneficenza pubblica', trasferite alle regioni e agli enti locali, v'è "l'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto") e finalizzato ad alleviare la condizione di bisogno delle vittime - o dei loro parenti più stretti - colpite dai più vistosi fenomeni criminali della nostra penisola (le stragi, il terrorismo e la grande criminalità organizzata). Ma ci sono, in diversi paesi europei¹² e negli stessi atti normativi internazionali¹³, esperienze assai diverse che riconoscono alla vittima un diritto pubblico al risarcimento del danno, quale risposta "normale" all'evento illecito;

c) la revisione della *posizione processuale della vittima e dei suoi poteri nel procedimento penale*. Il nostro processo penale – come noto – dedica alla persona offesa un intero titolo e le attribuisce il potere di esercizio dell'azione civile in sede penale. All'apparenza ciò tutela la vittima più di quanto accada nella tradizione processuale anglosassone che nega ogni potere nel processo alla persona offesa. Nella sostanza, peraltro, mentre noi siamo rimasti "al palo" della considerazione formale verso la vittima, proprio nei paesi anglosassoni l'impossibilità per quest'ultima di svolgere un ruolo processualmente attivo ha generato regole multiformi destinate a precisare il *diritto ad essere informata* da parte del *prosecutor* o/e della polizia sugli sviluppi dell'indagine, il *diritto ad usufruire di sale d'attesa separate da quella dell'imputato* o dei suoi parenti nonché la prevalenza, a certe condizioni, del *diritto alla riservatezza* sulla libertà di stampa. In particolare il diritto all'informazione fin dai primi atti d'indagine rappresenta la via maestra per accedere, all'estero, ai programmi di risarcimento e di assistenza psicologica e ad un sistema, dunque, di limitazione dei danni prodotti dalla microcriminalità;

12 Sono paradigmatici, a questo proposito, l'ente francese Inaveme l'inglese *Victim National Support*. Il primo (*Institut National d'Aide aux Vitimes et Médiation*), fondato nel 1986 e organizzato su un fitta rete di associazioni locali ma con bilanci controllati dal Ministero della Giustizia, nel 1993 aveva ormai 450 punti di accoglienza e ricevuto 75.000 vittime. Il secondo, nato nel 1974 a Bristol, dispone ormai di 300 progetti locali e soddisfa un fabbisogno di ormai un milione di domande l'anno di aiuto da parte delle vittime da reato.

13 Cfr. la Convenzione europea del 24 novembre 1983 sul risarcimento alle vittime dei reati violenti il cui commento più dettagliato è di G. Casaroli, *La convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1986, 560-583. Il Consiglio d'Europa è ancora intervenuto con la raccomandazione n. R (87) 21 sull'assistenza alle vittime e alla prevenzione della vittimizzazione il cui testo è contenuto in M.M. Correrà- D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Cedam, Padova, 1990.

d) *la riscoperta funzione della vittima nella prospettiva sanzionatoria*¹⁴. Infatti, mentre la pena pubblica soddisfa esigenze di generalità ed astrattezza, la valorizzazione dei sentimenti della vittima riporta, non solo il reato, ma anche l'eventuale reazione sanzionatoria su un piano di individualità e concretezza. Della rinnovata considerazione della vittima si tende a sottolineare l'importanza del momento risarcitorio, se non quello puramente pecuniario: visto che la pena classica non serve né al reo né all'inconscio collettivo - si osserva -, che serva, almeno, alla vittima! Si pensi alla sospensione condizionale della pena condizionata al risarcimento o ai benefici penitenziari.

4. In questo contesto quali le strategie possibili per il futuro?

Le prospettive sono concettualmente tre (ovviamente suscettibili di applicazioni incrociate):

a) dare un posto di maggior rilievo nel processo penale alla parte offesa con potenziamento della perseguibilità a querela (o di forme di azione privata come quella davanti al giudice di pace), previsione di informazione periodica alla stessa sull'andamento del processo, estensione della rilevanza dell'avvenuto risarcimento (es. condizione per il patteggiamento o per la sospensione condizionale o per i benefici penitenziari, etc.)...;

b) dislocare la tutela della vittima (anche o prevalentemente) fuori dal processo penale: nel settore civile (cfr. legge su violenza in famiglia) o nel *sociale* (e dunque indipendentemente dalla identificazione del colpevole e dalla esistenza di un processo). È in questo contesto che si collocano anche fondi pubblici per interventi di sostegno (o risarcimenti), luoghi di ascolto, mediazione e riconciliazione, etc.;

c) partire dalla vittima per modificare il processo (senza perdere le valenze del processo moderno, ma insieme tenendo conto dei suoi limiti): è, evidentemente, una prospettiva di lungo periodo su cui non mancano peraltro gli spunti, a cominciare da M. Flores, *Verità senza vendetta*, Manifestolibri e, per alcuni spunti, N. Christie, *Abolire le pene?*, Edizioni Gruppo Abele.

¹⁴ Questo è forse l'argomento su cui più si è estesa la riflessione dei giuristi: cfr. G. Del Vecchio, *Sul fondamento della giustizia penale e sulla riparazione del torto*, Giuffrè, Milano.

Non è facile intervenire per me dopo i due interventi precedenti.

Sono molti anni che opero nel settore penale, molti anni che sono una quasi istituzionale parte civile, in modo particolare nella materia della legislazione penale del lavoro, quindi molti anni che tento più o meno efficacemente di concorrere alla tutela di coloro che sono stati lesi o sono morti a seguito di fatti di reato in luoghi di lavoro: ti vien da chiedere se forse è meglio fare le valigie e provare a pensare di andare da qualche altra parte se lo scopo che continui a prefiggerti è quello di garantire o concorrere a garantire la maggior tutela per la parte lesa da reato. Poi vi dico ciò che penso sui poteri investigativi, però - se avete ancora voglia di ascoltare un momento - gli interventi precedenti erano di grosso spessore e mi hanno molto affascinato entrambi.

Io non sono poi così convinta - sarà vecchia impostazione, spirito di conservazione da vecchia penalista - magari sbaglio, oggi pomeriggio nel dibattito ho proprio piacere di sentire anche il vostro parere, che il processo penale abbia come scopo iniziale, principale e poi fondamentale e conclusivo, quello dell'instaurazione di un rapporto fra lo Stato e l'imputato, come si vede in molti films americani (lo Stato contro ...) e, quindi, sia unicamente la sede in cui lo Stato rifissa le regole e richiama l'attenzione dei cittadini su quello che si fa e quello che non si deve fare e quello che ti capita quando hai fatto ciò che non dovevi. E' mio convincimento personale che il processo penale, oltre a questa finzione, ha anche la funzione di dire all'imputato che se un danno hai arrecato, tu, quel danno lo risarcisci: questo aspetto è, comunque, uno dei momenti delle regole del gioco.

Lo Stato, secondo me, ha, tra le sue funzioni, quella di richiamare quelli che sono i principi posti a base della convivenza civile. Non capiremmo, altrimenti, perché da sempre è prevista la possibilità della costituzione di parte civile nel processo penale, non capiremmo perché da sempre è consentito al giudice penale di emettere sentenza anche, e non solo, condannando l'imputato a risarcire.

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il giudice-Stato, che rappresenta lo Stato, sta dicendo all'imputato condannato che per il comportamento da lui tenuto ed accertato attraverso lo strumento processo penale, non solo dovrà subire una certa sanzione, ma dovrà anche, come regola della convivenza civile, ristorare il danno. Il ristoro del danno, laddove è stato arrecato, costituisce uno degli aspetti di lezione morale e giuridica che lo Stato si riserva di ricordare al cittadino.

Se questo è, bisogna capire le osservazioni che sono state finora formulate e certi sconcerti - sconcerti che comprendo, per carità, sono 23 anni che lotto con i giudici per cercare di ottenere sentenze che siano giuste anche in punto di tutela della vittima.

Io per prima corro - mia vecchia passione - con coloro un po' sconcertati, in modo particolare nel settore penale, perché, come tutte le passioni, questo è il motore che, comunque, ti spinge a continuare ad andare avanti.

Le obiezioni, dicevo, le comprendo. Comprendo questo tentativo di dire che alla fine il processo penale non è la sede della vittima - per usare questa espressione che ho sentito all'interno dell'affascinante primo intervento -, che la vittima non può che essere, inevitabilmente, una comparsa - è certo che il soggetto principale è l'imputato, è certo che il rapporto principale è il rapporto che si instaura tra lo Stato e l'imputato. Io ritengo, però, che lo Stato abbia e continui ad avere, anche attraverso lo strumento penale, un'occasione per ricordare al cittadino-imputato che fa parte - come dicevo prima - dei comportamenti che occorre tenere anche quello di ristorare un danno.

Parliamo in termini teorici. La riprova? La riprova è, ad esempio, che l'avvenuto ristoro del danno, ai fini della valutazione della personalità dell'imputato e quindi alla commisurazione della pena, costituisce una circostanza attenuante. Quindi, vuol dire che lo Stato tiene conto non solo del comportamento precedente ma anche del comportamento successivo la commissione del reato. E, allora, lo Stato riconosce: ciò significa che il ristoro del danno, al di là degli aspetti ristoratori per la vittima, è argomento di valutazione dello Stato nel suo diretto rapporto con l'imputato non con la vittima. Il comportamento che tiene l'imputato ai fini risarcitori è, comunque, valutato, perché tra i precetti che sono alla base delle regole della convivenza sociale vi è anche quella per cui se ti sei comportato male, devi pentirti - detto in termini che suonano molto morali ma nella sostanza è così e il pentimento, il comportamento di pentimento, lo derivi anche dall'atteggiamento che tu, "imputato condannato", assumi in epoca successiva al fatto di reato nei confronti della tua vittima. Se così è, allora, forse, il processo penale una qualche funzione continua ad averla, molto importante, perché continua ad essere un'occasione di lezione di vita per i consociati.

Nel momento in cui si dice che il processo penale serve anche per gli aspetti di prevenzione allora, è bene sapere, è bene che tutti i cittadini sappiamo che se tengono un comportamento fuori regola corrono due rischi, non uno. Il primo rischio la sanzione penale, il secondo rischio di risarcire il danno.

E che questo non sia unicamente un problema individuale legato alla vittima ma sia un problema che abbia una grossa valenza anche di prevenzione, lo si ricava, ad esempio, da un'altra situazione che non ha nulla a che vedere con la vittima, ma che vi richiamo per concretizzare il discorso.

Ricordate tutti voi, anni fa all'epoca di un intervento di depenalizzazione si ebbero a pensare una serie di misure da affiancare alla sanzione principale, come pene accessorie, quali, ad esempio, l'impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Voi ricordate la levata di scudi che si ebbe e che significava che si era toccato un nervo dolente; la levata di scudi che si ebbe, per esempio, nel settore colposo - che è quello che segue dell'igiene del lavoro - da parte delle forze confindustriali. Colpiva di più una pena accessoria che non la pena principale!

Nel settore del ristoro del danno, in ipotesi di lesione alla persona, spesso e

volentieri colpisce di più la lezione che lo Stato dà per cui tu imputato devi imparare a metterò mano al portafoglio e mi ristori, finalmente, un danno che non siano 8 mesi con la sospensione condizionale della pena. Anche questo è un aspetto di lezione di vita che lo Stato dà ai suoi consociati.

E questo non me lo dà questa lezione di vita, né una causa civile, né una qualunque altra sede, perché io rivendico il principio che sia lo Stato a ricordare ai cittadini questo principio di base di convivenza: ne faccio, quindi, una questione di ordine pubblico, di politica giudiziaria.

Il problema è che lo sconforto che abbiamo tutti noi, nella difficoltà che troviamo nel tutelare la vittima, forse, deriva dal fatto che vi sono gli strumenti che non abbiamo saputo usare, allora, è bene dircelo.

Non possiamo cacciare la vittima dal processo penale solo perché non siamo stati capaci ad usare gli strumenti che il processo penale prevede. Oppure è un problema di inadeguatezza degli strumenti e, allora, si individuino quali siano gli aspetti inadeguati, si intervenga e si provveda per correggere il tiro per aumentare le possibilità che la vittima ha di ottenere anche ristoro attraverso il processo penale.

Quando Roberto [Lamacchia] mi aveva chiesto di radunare qualche idea da confrontare con voi e mi ha enunciato il tema - non ha osato dirmi nulla - ma, temo, di averlo guardato sbarrando gli occhi. Sono, poi, uscita con la battuta del tipo: " Un po' più particolare il tema non era possibile?" - La vittima del reato questa sconosciuta -. Non sapevo da che parte cominciare.

E allora mi sono fermata a riflettere un momento e ho cominciato a farmi delle domande perché qua tutti ci facciamo delle domande, me le sono fatte anch'io.

Ho chiesto: "Ma sconosciuta a chi?". Perché il primo problema è "sconosciuta a chi?". E mi sono data come possibile risposta sconosciuta alla società, sconosciuta alla legge, sconosciuta allo strumento che la legge ha dato ma che non ha funzionato, quando non funziona c'è l'ordinamento giudiziario.

Sconosciuta alla società: sono molto d'accordo con coloro che hanno prima richiamato il fenomeno secondo il quale sta diventando sempre più "sul palcoscenico", comunque sempre più nota, la vittima - non sono poi così d'accordo che sia sempre vero. Dissento, oso dissentire.

Quello che io ho notato è che è sempre più presente la vittima da fatto di sangue. E' sempre più presente la vittima da fatto che colpisce il primo stadio d'emotività della gente.

E la vicenda del Petrolchimico di Marghera! Abbiamo avuto la possibilità di sentire forse due mini telegiornali che ci hanno parlato di ...

Le vicende analoghe di Brindisi, decine di morti, ne aspettiamo degli altri, di quelle vittime cosa si dice? Certo era un colposo, non era una strage, non era un doloso (a parte che si potrebbe anche discutere sul fatto che se ogni tanto ritenessimo integrato il

dolo eventuale e non lo insegnassimo solo a scuola).

Sono fatti colposi ma sono fatti di una tale gravità che non possono non colpire o dovrebbero colpire la coscienza della gente. Ma di queste vittime si continua a parlare molto poco. Non so come mai. Non ce l'ho fatta a pormi anche questa domanda, tanto non avrei saputo rispondere e, quindi, ho evitato di perdere del tempo.

Temo che anche sotto questo profilo sia un problema di cultura, di politica, come sempre; infatti, quando si tratta di parti lese da reato a seguito di violazione a legge sull'igiene del lavoro, c'è questa strana vecchia mentalità per cui se lavori è inevitabile che qualcosa ti capiti: se ti va bene ti ammali, se sei più sfortunato muori.

E anche questo è un aspetto di cultura che, purtroppo, continua ad essere molto presente. Siamo giuristi democratici, componiamo un'area di sinistra, ciò nonostante continua ad essere molto presente questa mentalità, contro la quale occorrerebbe anche pensare di fare qualche cosa.

Quindi, per tornare alla prima domanda: sconosciuta a chi? La società la conosce abbastanza. Sconosciuta al legislatore. Sconosciuta al legislatore non possiamo dire, nel senso che, sia pure con strumenti insufficienti, il legislatore ha previsto da sempre tutta una serie di poteri che vengono conferiti alla vittima da reato; ovviamente, nel corso degli anni, siamo andati ad un ampliamento, sempre molto timido, delle possibilità di intervento della parte lesa. Qualcosa è, comunque, previsto.

E' inutile stare a fare l'*excursus*, badiamo all'oggi, a quello che ci capita domani come difensori di parti lese.

Sicuramente abbiamo una serie di poteri che, per il momento, sono poteri di stimolo alle indagini preliminari, di suggerimento -possiamo presentare memorie, possiamo presentare delle istanze, possiamo indicare la lista testi, possiamo fare una serie di cose-; sono poteri molto limitati perché, come giustamente veniva ricordato, non possiamo conoscere l'andamento del processo, addirittura non sappiamo dell'esistenza, la vittima non conosce l'esistenza del processo e delle indagini preliminari che riguardano il fatto dal quale è derivato ad essa vittima una qualche lesione. Ma non solo.

Ad esempio, pensate al 415 bis. Alla fine delle indagini preliminari almeno l'imputato, giustamente, viene a conoscenza. Cade, quindi, il segreto istruttorio, l'indagato conosce tutto l'insieme delle prove raccolte dal PM, può affrontare una qualche difesa che possono essere gli interrogatori, l'audizione dei testi, la produzione di documenti, quello che si vuole. La parte lesa no! L'unica cosa che la parte lesa può fare, a tutt'oggi, è la richiesta di essere, previa richiesta, informata nel caso in cui vi sia una richiesta di archiviazione, al fine di cercare di contrastare questa richiesta con un'opposizione.

Anche qui ... con un'opposizione da effettuarsi a 10 giorni dalla notifica che, magari, ti arriva di venerdì sera con l'avvocato che non trovi fino al martedì successivo, tre-quattro giorni per avere le copie degli atti, cercare di pensare ... e tu hai, sicuramente, sulla carta un bel diritto che non riesci ad esercitare. E' un problema di tempi.

Occorrerebbe pensare ad una serie di interventi di correzione che costano, questi, veramente poco: ampliare i poteri della difesa attraverso la previsione di tempi più congrui, tempi processuali più congrui, istituti che prevedano una maggiore conoscenza da parte della vittima (parte lesa del reato) quale, ad esempio, un 415 bis per la parte - non ho mai capito perché non sia previsto il 415 bis per la parte lesa-.

Oggi, la parte lesa non può, a sua volta, conoscendo gli atti, formulare nuove istanze.

Tra l'altro, la parte lesa - da sempre ci insegnano - è l'accusa privata che affianca l'accusa pubblica, cioè è di ausilio all'accusa pubblica e allo Stato, per radunare quella serie di elementi a conforto sull'avvenuta commissione oppure no di fatti di reato.

Il nostro legislatore prevede già una serie di poteri che vanno sicuramente ampliati attraverso interventi - basta la volontà politica - veramente di poco peso.

Quindi, tempi più ampi per le notifiche di una serie di atti, possibilità d'intervento.

Poi, però, c'è un altro aspetto - è il primo, quello che mi viene sempre in mente da praticona delle aule di giustizia e che è la risposta alla domanda n. 3 che mi ero fatta: mica, per caso, la vittima è sconosciuta all'ordinamento giudiziario? Questa è una bella domanda. La risposta che mi dò - in rapporto all'esperienza quotidiana che io affronto - è che, sicuramente, a tutt'oggi, c'è poco da fare.

Non so se è questione di mentalità, vecchia formazione, di quello che si vuole, però vi è - non sempre, perché direi una cosa non esatta, ma spesso - da parte dei magistrati una certa quale insofferenza agli interventi del difensore di parte lesa.

Una certa quale insofferenza perché viene sentito come "Tu sei comunque parte", "Potresti appesantire le indagini"; non viene sentito come un momento di aiuto e laddove anche - mi è, purtroppo, capitato anche questo - tu cerchi di collaborare, ovviamente, cercando di portare a casa gli interessi del tuo cliente - si intende -, che per altro è vittima (stiamo parlando della vittima del reato!), presenti istanze e quanto altro non si può dire che vi sia sempre una pronta risposta alla collaborazione che viene data.

Io presento delle liste testi e devo aspettare 5 mesi perché vengano sentiti! Non solo. Altra doglianza che possiamo formulare, come patroni di parte civile - potremmo costituire anche noi una piccola associazione -, è quella per cui sta andando - parlo per esperienza torinese, non conosco altre esperienze di altri posti - molto forte l'istituto dell'avocazione. E' questo un segno di fallimento dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

Non è pensabile - l'esperienza ce l'ho in ipotesi anche di morti da infortuni sul lavoro, lesioni e, comunque, puoi fare esperienza in qualunque altra materia - che io, ogni volta, come parte lesa, mi veda costretta a chiedere al Procuratore Generale che verifichi, ahimè, che siano scaduti tutti i termini al PM senza che abbia esercitato un'azione penale, senza, quindi, che abbia provveduto o a una richiesta di rinvio a giudizio o a una richiesta di archiviazione.

E se voi avete occasione di frequentare, un giorno, la segreteria della Procura

Generale, proprio l'Ufficio Avvocazioni, vedrete che sta andando, sta proprio lavorando.

Allora, vogliamo dire che dobbiamo andare al civile perché noi non stiamo lavorando al penale. No, noi dobbiamo lavorare al penale! Noi dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo, poi saranno strumenti lacunosi, strumenti lacunosi, occorre affinare, occorre ampliare: facciamo tutto quello che occorre perché la protezione della vittima, perché la tutela degli interessi della vittima del reato trovino compiutezza.

Cominciano, intanto, ad usare gli strumenti che abbiamo perché se non usiamo neanche quelli è inutile, poi, inventarci nuove leggi, nuove regole, nuove tutele anche extraprocessuali.

Tutto bene fuori dal processo, tutte le associazioni, le possibilità di interventi di indennizzi dello Stato, va tutto bene; però, cominciano a lavorare con quello che abbiamo.

Non deve verificarsi che io debba, tutte le volte, mettermi in scadenza che dopo un anno debbo presentare delle istanze di avocazione - termine sei mesi delle indagini, un anno - perché puntualmente, - non tutti si intende, alcune volte, diciamo così, qualche momento di disattenzione -, l'azione penale non viene esercitata.

Posso comprendere i carichi di lavoro, posso comprendere un mucchi cose, però, almeno, nei momenti e nelle vicende giudiziarie in cui hai una parte lesa attiva, cioè munita di difensore che fa il proprio lavoro - ti stimola, ti presenta istanze, ti formula dei suggerimenti, cerca di darsi da fare per collaborare con te - , trovo non consentito, non legittimato, non giustificabile il ritardare o, addirittura, il non esercitare l'azione penale.

Questo per dire e partendo da un dato iniziale: che cosa chiede la vittima?

Io, di preciso, non che cosa chiedono le vittime, io vi dico ciò che chiedono a me, poi non so che cosa hanno chiesto a voi.

A me chiedono giustizia, in tempi brevi, con ristoro del danno.

La prima giustizia la chiedono sui tempi, perché un processo che mi darà ragione, ma in ritardo, è un ingiusto processo.

Innanzitutto, è un problema di tempi di giustizia. La vittima è portatrice di una domanda di giustizia: il problema è sapere quando arriva la risposta di giustizia.

Comprendo i carichi di lavoro, comprendo le magari insufficienza di organico, comprendo un mucchio di cose, ma occorre che le autorità giudiziarie, i magistrati in prima fila, comincino a porre forse ancora maggiore attenzione a questi aspetti.

Vi faccio un esempio. Due giorni fa mi telefona una signora, antiquario. Qualche anno fa, nel corso di un furto subito in casa, le hanno sottratto dei monili antichi di un certo valore. La signora presenta denuncia, spende bolli, tempo - quello che deve fare per presentare denuncia -, perde le speranze - come la maggioranza, mediamente, dei cittadini nell'ipotesi di furto-. Qualche tempo fa, a distanza di qualche anno, viene contattata dalla polizia giudiziaria che dice: "Signora, una buona notizia! Abbiamo recuperato la refurtiva, venga a riconoscerla". Grande gioia, festa di tre giorni in casa di

questa signora. Va, riconosce la refurtiva e dice: "Benissimo, se me la potete dare?", "Ah no, bisogna presentare l'istanza di dissequestro.", "Va bene.". Compila l'istanza di dissequestro. "Bisogna attendere il provvedimento del giudice.", "Va bene.". Attende. Dopo poco - devo dire, questa signora, molto stupita che tutto andasse così bene, si parla così male delle strutture pubbliche - telefonano: "Intervenuto il provvedimento, venga pure a ritirarsi i suoi orecchini.". E la signora si presenta presso questa struttura, viene accolta da questo ufficiale di polizia giudiziaria, molto dispiaciuto, che dice: "Non li troviamo più, non li troviamo più!", "Ma come? Ve li hanno rubati?". E' la stessa domanda che io ho rivolto alla mia cliente, quando mi ha telefonato. Ma dico li hanno rubati alla polizia giudiziaria, può capitare, magari custoditi in una cassaforte ... e quindi ho chiesto a questa signora: "Ma ha chiesto se hanno sporto denuncia?", "No, non hanno sporto denuncia.", dico: "Come non hanno sporto denuncia?", mi dice la signora: "No, perché mi ha fatto uno strano discorso questo signore: era molto dispiaciuto e, però, non li aveva più e non si sapeva dove erano e, siccome, era molto dispiaciuto si offriva di pagarmeli.". La signora, giustamente, ha detto: "No, guardi che dei suoi soldi io non so cosa farmene perché io voglio i miei orecchini antichi di un certo valore, non li trovo più, poi sono oggetti particolare.". Insomma, questo ufficiale ha molto insistito per pagare in qualche modo. E' chiaro che il dubbio che ti viene è che siano molto piaciuti a qualcuno della struttura, il che significa che gli oggetti di antiquariato piacciono a qualunque fascia sociale. E va bene, questa è una nota di cultura che ci trova molto d'accordo.

Il motivo, per cui vi racconto questo episodio, è che io ho detto: "Signora, allora, cosa vuole fare? Facciamo la denuncia?", mi ha guardato e mi ha risposto: "Senta, se io faccio la denuncia perso altri 3 anni, ne ho persi 2 per il furto. I miei orecchini tanto li vedo più perché a qualcuno son piaciuti e, quindi, non ci sono più. Questo qui, magari, mi dà i soldi. Ne ho visto un altro paio antichi, eccezionali, presso una collega di Milano. Magari, se va là a comprarli, io faccio prima ed ottengo una sorta di ristoro.". Io avevo un bel dire, da vecchia penalista: "Ma le regole, signora! Se son piaciuti tanto a qualcuno, non dovevano piacere tanto a qualcuno, ripristiniamo la regola che non debbano piacere tanto a qualcuno, facciamo la denuncia.", "Avvocato, ma rispetto a me, al mio interesse, cosa serve?".

Vi ho riportato questo episodio banalissimo per dirvi che, se ci si mette dal punto di vista della vittima, i tempi di giustizia e le risposte di giustizia sono la vera esigenza della parte lesa del reato.

Occorre intervenire sui tempi di giustizia perché la vera giustizia è lì, occorre intervenire sulla qualità della risposta di giustizia.

Per quanto riguarda la parte lesa, abbiamo già detto, attualmente, lo strumento processual-penalistico non consente una grossa partecipazione della stessa al processo penale. Ma qualche episodio, qualche momento di partecipazione sono comunque previsti. Cominciano, intanto, ad usarli al pieno e, poi, dovremmo, come avvocati,

cominciare ad aprire un dibattito con i giudici che manifestano palesemente insofferenza ai nostri interventi - come quando, ad esempio, busso alla porta per chiedere, cortesemente, se posso avere qualche notizia sull'andamento del processo, nella qualità di difensore di parte lesa, e spiego che sono lì pronto a dare il contributo che posso dare rispetto a quelli che possono essere intoppi, difficoltà nella ricerca, nell'acquisizione della prova-.

Occorre anche fare chiarezza, occorre essere più incisivi noi come difensore di parte lesa.

Poi, oltre a ciò, abbiamo detto che il terzo e fondamentale aspetto di ristoro della vittima è il risarcimento del danno.

Giusta l'osservazione precedente di chi dice che un'ipotesi può anche essere quella di agganciare alla possibilità di adesione ai riti alternativi il previo ristoro del danno alla parte offesa del reato. Questa può essere un'ipotesi sulla quale possiamo discutere, essere d'accordo oppure no.

Ma, certamente, laddove l'imputato è nella possibilità; se è nell'impossibilità è un discorso diverso: basta dire "ove è possibile", non è che occorre chissà che cosa. Quando l'imputato è nella possibilità di risarcire il danno, io non comprendo - lo dico con nota polemica verso la maggioranza delle Procure, quella torinese a parte non perché sono presenti ma perché sono tra i pochi che pongono il problema - come si possa riuscire a raggiungere un accordo sulla quantità di pena, che debba essere commisurata al fatto e alla personalità anche del soggetto agente, se all'interno dell'analisi sulla personalità del soggetto agente non tengo anche conto degli atti di resipiscenza successivi, della volontà, più o meno coartata, di risarcire il danno alla vittima.

Vi dicevo "eccetto Torino" perché l'esperienza che io ho su Torino è quella per cui i P.M., con cui normalmente lavoro, sono i primi, pur riconoscendo che la legge non prevede la condizione dell'avvenuto ristoro per il patteggiamento, a cercare di sollecitare, comunque, il risarcimento del danno.

Basta che ci spostiamo di 80 Km., andiamo ad Ivrea: può essere capitato il fatto più grave, i danni alla vittima di reato i più ingenti, non importa nulla, non si ritiene che il comportamento successivo, sotto il profilo dell'eventuale risarcimento del danno, sia influente sotto qualunque profilo ai fini della valutazione sulla congruità della pena.

E' un orientamento che rispetto come gli altri, mi permetto di dissentire.

Vi sono altri strumenti. Un altro strumento è quello, che alcune volte i giudicanti usano, di agganciare la sospensione condizionale all'avvenuto pagamento di una somma di denaro che ...

Una terza possibilità, che io sappia non molto usata, è quella del sequestro cautelare.

Perché mai non cominciamo, in maniera massiccia, a presentare delle istanze di sequestro che sono a tutela, al contempo, del credito che ha lo Stato ma anche in favore

della parte offesa del reato? Questa è un'ipotesi da battere, probabilmente, con maggior frequenza.

Perché c'è questa remora a caricare il P.M. all'interno delle sue indagini anche delle indagini relative alla capacità patrimoniale dell'imputato? Fa parte dello scopo dello Stato. Tra l'altro lo Stato deve anche tutelare i propri interessi. E perché non sollecitare, sotto questo profilo, le Procure in tal senso?

Non basta solo chiedere il soprannome ecc., chiediamo anche se uno è possidente oppure no; è una domanda già prevista. Perché non pensare anche di usare questo altro strumento che c'è già, quindi non inventiamo nulla. Basta usare questo strumento che esiste, potenziarlo, provare a vedere che cosa porta, comunque un tentativo lo si può fare.

Poi c'è la nota dolente per eccellenza che è la valutazione del danno. E qui passiamo la palla ai magistrati, nel senso che la sensibilità che lo Stato deve manifestare nei confronti delle vittime da reato passa anche attraverso alla sensibilità che lo Stato manifesta nel valutare il danno.

Mi spiego meglio. Al di là di quello che possono essere i ristori facilmente quantificabili, vi sono, però, voci di danno - penso, ad esempio ai danni morali - che sono voci di danno liquidate equitativamente.

Il problema è che - oso di nuovo - non sono poi tanto equi, secondo me, i criteri che vengono attualmente adottati, mediamente, dai giudici che sono chiamati a formulare questa ipotesi di liquidazione. Temo che vi sia, normalmente, una sottostima di questi aspetti.

Qui mi sono chiesta il "perché" da un po' di anni e qualche risposta me la sono data, per quello che possa valere, ovviamente, una risposta che tiene conto unicamente della mia esperienza personale.

Intanto, probabilmente, un atteggiamento un po' snobistico dei giudici penali nei confronti della materia: l'atteggiamento di dire: "Ma queste sono questioni di natura civile. Se la vedano, poi, i nostri colleghi al civile. Noi non siamo avvezzi, non siamo abituati a soffermarci anche su questi aspetti e quindi ...".

Questo è un argomento che un qualche peso lo può avere, una giustificazione ce l'ha, laddove, il magistrato penale sia chiamato a valutare danni per la liquidazione dei quali occorre conoscere quelli che possono essere i criteri di liquidazione, mediamente, invalsi presso le varie sedi giudiziarie civili.

Ma questa giustificazione decade - direi proprio brutalmente - nell'ipotesi della liquidazione in via equitativa, perché in questo campo i magistrati civili non hanno un'esperienza diversa da quelli penali, non è che hanno seguito dei corsi di specializzazione per la liquidazione del danno in via equitativa rispetto al penale. Si è tutti sullo piano. E' un problema di sensibilità, è un problema - io oserei dire - di cultura.

Mi è capitato di vedere, tempo fa, sulla sede lombarda, la liquidazione di certi danni

morali, a seguito di diffamazione a mezzo stampa, a favore di personaggi (vittime del reato) di un certo spicco a livello nazionale (personaggi della magistratura), di un certo spessore. Lì c'è una grande cultura del risarcimento del danno.

Mi chiedo perché la stessa sensibilità e lo stesso livello di cultura non si possa avere anche ogni giorno: quotidianamente, andiamo a chiedere la liquidazione dei danni in via equitativa, ad esempio i danni morali per fatti magari di minor scalpore a livello giornalistico ma, ugualmente, importanti per il singolo cittadino e per la singola vittima da reato.

Il problema spinoso è, quindi, un problema di liquidazione del danno.

Sul punto ho terminato, poi vi dico qualcosa sulle indagini difensive, per la verità.

Richiamo solo la vostra attenzione per tornare a quelli che sono l'attenzione o la disattenzione del legislatore sugli aspetti di risarcimento del danno.

Non è questa, probabilmente, la sede più opportuna, ma ve la lancia come un'informazione.

Molti di voi queste cose le sanno già, ma occorrerà che, comunque, all'interno della sinistra vi sia un momento di riflessione sul punto.

Vi è da qualche anno in atto una tendenza di politica legislativa che - a mio giudizio - è volta all'abbattimento della valutazione dei danni.

Questo orientamento di politica legislativa si è poi concretizzato attraverso alcuni interventi legislativi, che sono quelli, in particolare, che in ipotesi di danno biologico hanno fissato, per legge, nuovi criteri di liquidazione.

Penso alla prima legge recentissima che è stata emanata come - par di capire - contropartita lasciata ai grossi gruppi finanziari, legati alle compagnie di assicurazioni, per tener fermo, per un paio di anni ancora, i premi assicurativi.

Per cui si è detto: lì obbligo a non aumentare i premi per un anno o due e poi ti dò e poi, per combinazione, è uscita questa legge che ha fissato dei criteri di liquidazione del danno biologico nelle prime fasce di valutazione che, sicuramente, sono criteri di netto abbattimento del danno rispetto a quello che era stato il frutto di lunghe ed impegnatissime elaborazioni, che avevano visto la magistratura - di questo occorre darne assolutamente atto - impegnata in prima fila per dare giustizia a questi aspetti di danno.

Un secondo aspetto di intervento normativo - che non può che far riflettere - è quello per cui lo Stato, in persona dell'INAIL, si è accollato il danno biologico permanente, a seguito di nuova legge del 2000, in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e, quindi, dei danni che costituiscono al contempo, tra l'altro, ipotesi di reato, per la parte di violazione alle normative antinfortunistiche.

Veniamo, quindi, alle nuove norme in materia di indagini investigative.

E' una legge che, da una prima lettura, possiamo, forse, dire che - poi occorrerà meglio approfondire l'elaborazione - consente qualche margine in più alle difese.

Una legge che è stata pacificamente pensata, innanzitutto e prevalentemente con

l'ottica del difensore dell'imputato - questo è di tutta evidenza - ma che consente anche al difensore di parte offesa, in quanto difensore di parte privata - pensiamo alcune norme della legge che fanno specifico riferimento alla privata e, dunque, anche alla parte offesa -, nuovi poteri.

Il primo potere fondamentale è quello di potersi fare affiancare da investigatori, da consulenti tecnici (questa era la possibilità che avevamo già, ma sicuramente innovativi sono gli investigatori), e, quindi, di usare una serie di collaboratori che possono essere di ausilio al difensore di parte offesa, al fine di espletare in modo più efficace il proprio mandato.

Il che significa la possibilità di poter presenziare, laddove il giudice disponga, ad interventi quali sopralluoghi, ispezioni e quanto altro oppure poter conoscere l'esito di questi fatti di indagine già compiuti, quando l'intervento sia successivo al compimento degli stessi.

Si discute - nel senso che a quanto io ho sentito non vi è ancora un orientamento uniforme - se vi siano per il difensore di parte lesa dei poteri autonomi di investigazione preventiva.

Il problema è il seguente: laddove la norma nel prevedere i poteri di investigazione fa specifico riferimento al fatto che il difensore possa acquisire, individuare, raccogliere elementi di prova a favore del proprio assistito, si discute se "a favore del proprio assistito" voglia dire e "comunque non a carico di qualcun altro" perché se questo vuol dire "a favore di ... ma non a carico di..." io, come difensore di parte lesa, sto andando a ricercare elementi a carico di qualcuno.

E' un problema non semplice di interpretazione, quello di capire se per questi aspetti i poteri di investigazione, in sede preventiva, possono essere consentiti al difensore di parte lesa ed entro che termini.

Io ritengo che occorra valutare di volta in volta, nel senso che è chiaro che se l'oggetto della mia investigazione sono i profili di responsabilità di qualcuno "sto investigando contro", questa è la funzione del PM; se, invece, i miei poteri di investigazione hanno ad oggetto l'individuazione, la raccolta di elementi sulla ricostruzione, ad esempio, storica del fatto - quindi, sentire dei testimoni oculari, laddove i testimoni mi consentano la ricostruzione del fatto al di là dei profili di responsabilità penale a carico (difficile distinguere!) - allora, in questi termini, è, probabilmente, possibile usare di questi poteri di investigazione preventiva pur a favore della parte lesa.

E' un problema, voi comprendete, spinosissimo.

Ritengo che l'unica possibilità che noi abbiamo è quello di iniziare a provare, iniziare a vedere, iniziare a ricevere, se del caso, le prime eccezioni, stimolare, comunque, il dibattito non solo tra operatori, quindi in via teorica, ma anche, soprattutto, poi sul campo, operando tutti i giorni.

Queste erano, sostanzialmente, le osservazioni che volevo rilasciare alla vostra

attenzione.

Io accetto la provocazione di Laura [D'Amico] e dico che è veramente un pessimismo sostanziale che, a mio avviso, non ha ragione di esistere. Proprio con la stessa esperienza di Laura, devo dire che non c'è un pessimismo così radicato e così giustificato.

Accetto anche la provocazione "Sconosciuta a chi?". Mi è piaciuta. Penso che sia il salto culturale; io ho molto apprezzato questo convegno e anche il titolo dello stesso.

Corriamo il rischio, però, di discutere di vittima soltanto per quanto concerne il mondo del lavoro; è tutto il taglio che ha dato Laura, è un taglio dovuto al suo impegno da anni sul mondo del lavoro, quindi, sul piano dell'infortunistica, sul piano dell'ambiente, sul piano della qualità della vita che sono, certamente, primari. Penso, però, - mi spiace di non aver ascoltato le altre relazioni, Zancan mi ha detto che sono state bellissime - che il salto fondamentale sia lo spostamento di attenzione, Laura.

Tutto quello che tu dici è patrimoni della sinistra democratica da 20 anni, 30 anni, 40 anni, quindi, non è una novità. Tu di novità mi dici tutta la serie di inconvenienti con cui ti trovi nel rapporto con l'amministrazione della giustizia, all'interno della giurisdizione: non è una novità! E' un elenco infinito che posso condividere.

Ma quale è il salto di questo convegno e della relazione introduttiva che ho letto con attenzione? E' lo spostamento dell'attenzione all'interno della cultura delle garanzie dall'imputato alla vittima: è questo il salto a cui non siamo molto spesso preparati - parlo, soltanto, per me.

Siamo da sempre abituati a discutere, a impostare, a difendere, soprattutto fino a 7-8-10 anni fa, imputati che erano soltanto sul piano della devianza ma, soprattutto, per quanto concerneva i nostri impegni nei processi, in quello che era l'affermazione dei diritti democratici sul mondo del lavoro, su un piano diverso.

La nostra battaglia era sempre quella di accentuare le garanzie perché eravamo sempre nella veste di chi difendeva l'imputato che sul piano democratico - e anche sul campo del lavoro - pagava personalmente.

Ti ricordi la tipologia: resistenza, oltraggio, danneggiamento? Erano tre, pacco unico; ritiro tre, pago uno. Era questo il primo e quanto di seguito.

Quale è il salto di cui dobbiamo farci carico? Quello di un'attenzione alla vittima del reato, a qualunque vittima del reato, e questo non è facile, rischia di non essere facile. Certo, senza andare nelle secche dell'ordine pubblico che è rischiosissimo, senza che noi ce ne accorgiamo. Rischiamo di essere recepiti come una problematica di ordine pubblico.

Ma oggi quale è il problema di fondo? Il problema della vittima del reato - mettiamo una categoria generale, altrimenti si rischia di essere molto settoriali - è che rischia di essere sconosciuta non soltanto, per malordinamento ai giudici, ma anche alla società o

a noi.

E' nella cultura delle garanzie su un piano secondario perché abbiamo sempre coltivato la cultura delle garanzie sul piano dell'imputato.

Questo era certamente legittimo perché eserciti il diritto punitivo dello Stato - tu, inizialmente, richiami il diritto punitivo dello Stato - a fronte del diritto di libertà del cittadino. Questo è il primo punto fondamentale.

Poi vi è anche il problema della vittima di cui si fa carico lo Stato per quanto riguarda il diritto punitivo.

Ma incominciano a tracciare un po' le categorie con una certa chiarezza per non sovrapporre piani diversi che rischiano di portarci a punti, non dico fermi, ma a nodi delicati.

Si riafferma, allora, il diritto punitivo dello Stato a fronte del diritto di libertà del cittadino. Questo è il problema di fondo. La vittima è tutelata dall'esercizio dell'azione penale.

Che cosa dobbiamo accentuare con questo convegno? La nostra attenzione alla vittima. E, allora, ha ragione Laura quando parla di tre domande: tempi di giustizia, qualità della risposta e risarcimento. Io me le sono segnate. Cogli appieno -scusa se ti scelgo come interlocutore, ma ti ho sentito in maniera completa e Livio [Pepino] per la seconda parte del suo intervento; quindi, niente di personale ma ti ho come interlocutore -.

Qui dobbiamo stare molto attenti - perché si rischia di essere in difficoltà - sul tipo di vittima.

La vittima dei reati bagattellari, ma anche dei reati della quotidianità (il furto in alloggio, lo scippo, le molestie insistenti - quelle che ti cambiano la qualità della vita quando sei vittima), è una vittima sconosciuta che dobbiamo ignorare o deve essere considerata vittima del reato in genere (nella qualità della vita perché si ragiona solo sui grandi numeri) ed è meritevole della nostra attenzione? Certamente merita attenzione.

E, allora, all'interno della cultura delle garanzie, recupero non soltanto il diritto punitivo dello Stato ma trovo anche, all'interno dello stesso diritto punitivo dello Stato, la garanzia nei confronti di potenziali vittime ad essere salvaguardate.

Cominciamo a vedere quelle che son già vittime: è certo che hanno un diritto, a tempi brevi, di aver ricevuto una contropista, prima ancora del risarcimento.

Non possiamo non farci carico nemmeno di quanto il tessuto democratico possa essere intaccato da una noncuranza, una disattenzione nei confronti della vittima - è quello che mi preoccupa -.

Mi preoccupa moltissimo che il problema delle vittime possa essere sbandierato diversamente e possa essere una tematica, apparentemente, a noi, non dico, sconosciuta od indifferente ma, sicuramente, meno importante.

Il problema è, quindi, che la vittima ha diritto, in tempi brevi, ad una contropista -

non parlo qui della qualità della pena che non voglio affrontare - alla spinta criminosa che riequilibri proprio i valori protetti.

Questa cultura di garanzie delle vittime rientra all'interno della cultura delle garanzie in assoluto. E, allora, imputato e vittima, con ambiti diversi, debbono essere due aspetti della stessa cultura delle garanzie, prima ancora di attingere alla giurisdizione.

E' vero il fenomeno del "bussare ...", ma, ti prego di credere che anche quando si bussa come imputati non c'è molta attenzione. Non è una scelta di campo, per quanto mi concerne. Nell'una e nell'altra veste ho la stessa disattenzione, quindi vorrei essere più equanime, più equilibrato. C'è la stessa disattenzione nei confronti di entrambi i protagonisti.

Se è vero, allora, che la vittima deve essere collocata alla nostra attenzione - la vittima è un soggetto all'interno del processo che subisce le conseguenze della violazione del precetto della norma e delle regole -, quella contropinta rientra nel riequilibrio da parte dello Stato, con il suo diritto punitivo, finalizzato a riassetare fra i cittadini, nella quotidianità e nella vita democratica del Paese, un problema di rispetto.

Pericolo: che si scantonino in un problema di ordine pubblico, con tutta la pericolosità dello scantonamento; quindi, deve essere sempre ancorato a principi di legalità ed a principi di garanzia.

Questo è l'equilibrio - non il salto -, è un aggiornamento culturale. Questa è la sensibilità che debbono avere anche le Procure.

Penso che non debbo spendere nessuna parola per dire che non è che sottovaluto le vittime sul mondo del lavoro. Non dobbiamo parlare in maniera settoriale se no è uno dei 10, 20, 30 convegni che si sono sempre fatti all'interno del mondo sindacale, dove queste problematiche fanno parte del patrimonio della nostra cultura.

Questa diversa attenzione quali sbocchi deve avere?

Sbocchi di natura processuale con nuove possibilità o, direi, maggiore incidenza degli strumenti che già abbiamo all'interno del processo. Condivido appieno i 10 giorni che non sono sufficienti e tutta quella serie di problemi indicati in maniera puntualissima.

I tempi di giustizia, la qualità della risposta. Anche qui la qualità della risposta, è vero, deve incidere sul soggetto che infrange il precetto in termini di afflittività, su quelli che possono essere ben diversi da una pena con sospensione condizionale. Vi porto un esempio: incidente stradale, mi dà molto molto fastidio che il assistito mi chieda, prima ancora a quanto è condannato, se gli sospendono la patente. Molte volte debbo anche riequilibrarmi perché per lui, spesso, la patente è uno strumento di lavoro. Il primo impatto è che, a fronte di tutto, mi domandano della sospensione della patente e per quanto? Ripeto, molte volte è strumento di lavoro, comprensibilissimo umanamente, ma pur avendolo sentito decine, centinaia di volte, debbo ogni volta soffermarmi.

Bisogna riuscire a fare una qualità della risposta che incide sul soggetto agente, imputato, condannato, in termini effettivi e che possa essere una contropinta.

Oggi, in tema di contropinta le pene variegata possono essere un ottimo strumento.

L'ultimo tema lo accenno e non lo affronto: il problema del risarcimento del danno, un problema delicatissimo.

Un problema che incide, dove bisogna riequilibrare all'interno del processo penale che - sempre incidentalmente, Laura - ha una struttura ordinamentale che ha un suo equilibrio.

C'è il processo penale dove si inserisce il processo civile per quanto concerne il problema del risarcimento.

Sia pur con tutte le forzature, con tutti gli aggiornamenti a tutela, non dobbiamo mai dimenticare questa problematica che confligge con lo spirito del nuovo codice di procedura penale, nella struttura che scoraggia, direi, la presenza della parte civile istituzionalmente. Non per una presa di posizione politica - questa è una mia interpretazione personale - ma perché all'interno di quella scelta, tendenza accusatoria, il problema non poteva che porsi in quei termini. Poi abbiamo avuto tutto un altro tipo di sconvolgimento; non poteva che porsi in quei termini e, cioè, di agevolare la separazione fra i due aspetti all'interno del processo accusatorio.

Dobbiamo avere sempre dei modelli, non possiamo avere una scatola e all'interno riempirla di tutte le legittime aspettative di ogni parte all'interno del processo.

Tutte legittime, tutte degne di tutela, ma poi il quadro di riferimento - la scatola - è un qualche cosa di diverso che io non saprei più definire.

Si fanno, quindi, delle scelte; ci sono anche, molte volte, dei prezzi da pagare; ci sono anche da privilegiare alcune esigenze a scapito di altre.

Io dico ciò, soltanto, come enunciazione di principio ma le scelte non sono facili.

Infine, c'è il problema, delicatissimo, del condizionamento al risarcimento.

Si era già affrontato, ricorderete, in una amnistia che voleva essere condizionata al risarcimento.

E' certo che è una grossa spinta, ma è, anche, certo che rischia di essere anche molto strumentalizzata.

Io, una volta, su una richiesta dove c'era subordinato il risarcimento senza indicazione, ho incontrato un collega che mi ha risposto: "Perché ti ho chiesto questa cifra? Perché quello era il massimale.". No, nel momento in cui lo sconto per il rito è indispensabile per poter riuscire ad avere la condizionale, perché soltanto con un'altra attenuante scendo sotto i due anni.

La gestione di questo strumento diventa molto delicata. Chi gestisce deve sempre avere l'equilibrio di considerare le parti all'interno del processo, perché se noi li squilibriamo in un punto fondamentale del processo - che è quello della pena con l'accesso alla sospensione - c'è un problema di effettività della pena, un problema non di poco conto.

Questo mio saluto è una sottolineatura del tema veramente interessante e di un titolo che mi è veramente piaciuto perché l'ho preso come stimolo a me stesso: è a me sconosciuta la vittima, indipendentemente di aver fatto, da 40 anni, l'avvocato penalista? Se mi è sconosciuta come cultura e, soprattutto, se - considerato che, da anni, ci battiamo per la cultura delle garanzie nei confronti dell'imputato - la cultura delle garanzie nei confronti della vittima di tutti i reati sia meritevole di una nostra attenzione in un contesto democratico?

Le vittime sono una bandiera di cui tutti cercano di innalzarla sul pennone più alto, ma noi, nel momento in cui non ci riappropriamo, ma meditiamo in termini democratici, quindi in termini di equilibrio di uno Stato di diritto, bisogna che accettiamo anche fino in fondo una concezione dello Stato di diritto. Ormai, è questa la struttura su cui ci muoviamo.

Penso, quindi, che, sotto questo aspetto, il convegno ha centrato e Laura è stata bravissima - tanto che ti ho preso "i tempi giustizia", "la qualità della risposta", "il tempo del risarcimento", "il problema delle indagini"; me li sono segnati tutti per mia riflessione perché meritano come sempre e so anche il tuo impegno giornaliero -.

Avv. Rudolf SCHALLER - avvocato in Ginevra e Presidente dell'Associazione Europea delle Giuriste e dei Giuristi per la Democrazia e i Diritti dell'Uomo nel Mondo

Provo un'immensa gioia ad assistere alla vostra interessantissima conferenza, in qualità di Presidente di questa Associazione Europea delle Giuriste e dei Giuristi per la Democrazia e i Diritti dell'Uomo nel Mondo.

E' il mio primo intervento pubblico in questa veste di neo-eletto - in quanto sono stato eletto appena un mese fa - e sarà difficile di cambiare subito il nome perché è una associazione democratica.

Contrariamente alla sua lunga denominazione, la nostra associazione è ancora piccola, modesta e poco influente.

Modesta è pure la sua struttura, giacché dipende, essenzialmente, dal contributo di associazioni nazionali.

Sono convinto, comunque, che questa associazione, o meglio federazione, risponda ad un reale bisogno per i giuristi democratici che desiderano coordinare le loro attività attraverso le frontiere nazionali.

Questa associazione può servire da portavoce ai giuristi democratici europei.

Negli ultimi anni, l'attività dell'associazione consisteva, soprattutto, nell'organizzazione di colloqui su temi come l'emigrazione, la protezione dell'ambiente e, ultimamente, la Carta Europea dei diritti fondamentali.

Inoltre, l'associazione ha organizzato delle missioni di osservazione, ha pubblicato dei comunicati stampa, ecc..

Nell'ambito dell'Unione Europea, anche se abbiamo delle critiche da formulare sul funzionamento e sulla struttura attuale, è particolarmente importante che noi giuristi facciamo sentire la nostra voce.

Lamento che la Carta Europea dei diritti fondamentali sia stata elaborata senza il contributo collettivo dei giuristi democratici dell'intera Europa: l'Europa dei ricchi e l'Europa dei poveri, dei meno privilegiati quali gli Stati dell'Est.

Va detto che la Carta contiene elementi positivi quali il capitolo, per esempio, sulla solidarietà - è la prima volta che il termine "solidarietà" è entrata in documento ufficiale e ciò grazie alla partecipazione di autori illuminati, per citare un esempio Stefano Rodotà.

Tuttavia, è poco probabile che il nuovo Governo italiano deleghi delle personalità come Rodotà nel gruppo che dovrà elaborare la Costituzione Europea.

Come muoverci? In collaborazione con sindacati, movimenti sociali, partiti politici. Noi giuristi democratici possiamo e dobbiamo promuovere delle discussioni sulla Costituzione Europea, proporre delle soluzioni in temi scottanti quale l'emigrazione, le minoranze, la vita democratica.

Perché non mettere assieme e non approfittare delle esperienze vissute nei singoli

Paesi?

La nostra associazione è ancora giovane quindi aperta e libera a raccogliere, proposte, idee nuove, idee che mettono in questione tabù, compresi tabù di una parte della sinistra - penso, soprattutto, alla dominazione culturale attraverso la mondializzazione, la cosiddetta libertà dei media nei confronti del pluralismo, l'esclusione di forze vitali della popolazione dal Parlamento (un Parlamento che è eletto secondo un sistema maggioritario) -.

Invito, vivamente, tutti a cogliere questa occasione nella costituzione di un collettivo europeo di giuristi democratici.

Vi assicuro che questo impegno ci procurerà piacere e soddisfazione.

Piacere nell'abbracciare contatti, piacere e soddisfazione nella solidarietà che daremo e riceveremo e da ciò scaturirà amicizia. E qui potrei citare il mio caso quando, a Losanna, le Autorità Giudiziarie mi tolsero, per ben sei mesi, l'abilitazione ad esercitare la mia professione: ricevetti tante manifestazioni di solidarietà dai colleghi svizzeri, francesi, italiani e tra gli ultimi c'era Lorenzo Trucco che diventò un nostro carissimo amico.

Sicuramente avremo bisogno, sempre più bisogno, più sete di solidarietà.

Mi permetto di attirare, per terminare, la vostra attenzione sul colloquio che organizziamo a **Francoforte sull'Oder** - dunque non Francoforte "la ricca", l'altra Francoforte, il **3 Novembre di quest'anno**, sul problema dell'estensione dell'Europa verso l'Est.

Nella presentazione di questo convegno il Coordinamento Nazionale dei Giuristi democratici si è fatto carico di una critica che lo schieramento politico di centro-destra, soprattutto negli ultimi anni, ha portato alle politiche sulla sicurezza, accusando la sinistra (o meglio il centro-sinistra) di essere stata troppo comprensiva dei meccanismi veri o presunti di produzione della criminalità, di avere usato una sorta di giustificazionismo nei confronti degli imputati a discapito delle vittime dei reati, ed in particolare di quelli che creano da tempo particolare allarme sociale, come ad esempio i reati contro il patrimonio soprattutto se accompagnati da violenza, invasione dell'ambito domiciliare, ecc..

Sicuramente esiste una domanda sociale di sicurezza dalla criminalità, riflesso di insicurezze soggettive, a prescindere dall'effettivo collegamento a oggettive situazioni di insicurezza, la cui tutela appare oggi del tutto inadeguata.

Le ragioni, in rapida sintesi, si possono così individuare:

- 1) aumento di una criminalità di "strada" che viene percepita come più minacciosa perché in parte proveniente dal diverso (stranieri), senza che appaia praticabile alcuna reale via di uscita (e senza entrare nell'analisi del perché questa società produce sempre più degrado);
- 2) crisi profonda dello stato sociale che impedisce di utilizzare quella rete di protezione che consentiva al cittadino di sentirsi meno in pericolo e meno solo a fronte di eventi lesivi o al pericolo degli stessi;
- 3) complessità delle trasformazioni sociali che incidono anche sulle modalità di offesa ai beni costituzionalmente protetti, si pensi all'offesa alla sfera di riservatezza o, d'altra parte, alle modalità di aggressione all'integrità psico-fisica di donne e minori e soggetti deboli.

Il diffondersi del panico sociale comporta sempre di più la valorizzazione del sistema penale in dimensione simbolica e la richiesta di spazi sempre più privati di tutela, sottratti al pubblico e quindi alla gestione collettiva.

Crediamo che la critica debba essere diversificata.

Da una parte bisogna riconoscere che la sinistra oggi forza di opposizione ha concorso nell'enfatizzazione del valore simbolico dello strumento penale, pur avendo compiuto anche importanti interventi normativi che poi velocemente vedremo.

Le ultime modifiche legislative (l.n. 128/2001 cd. pacchetto sicurezza) la dicono lunga su questo tema, dall'altra, specularmente, ha disinvestito risorse importanti dal potenziamento di meccanismi di controllo sociale (stato sociale, partiti, ecc.).

Esiste anche una parte del pensiero giuridico politico di sinistra che in effetti ha privilegiato fino in fondo una visione antagonista al sistema repressivo, secondo la quale l'imputato era la prima vittima di condizioni socio-economiche avverse o comunque di un sistema di repressione che lo poneva in un ruolo di vittima tale per cui ogni altra

diventava secondaria o comunque etero-determinata da condizioni di produzioni della devianza non imputabili o non fino in fondo imputabili a chi risultava autore del reato.

L'atteggiamento nei confronti delle parti offese dal reato si diversificava inoltre a secondo delle condizioni economiche, dell'attività svolta, della funzione e così via.

Molto ha inciso la stagione dell'emergenza, le migliaia di processi celebrati, l'assenza di garanzia, la comprensione dei diritti individuali, il proliferare di leggi speciali.

Oggi però sulla base di una analisi più complessa che prende atto dell'esistente, pur non rinunciando ad una analisi che parte dalle condizioni materiali e dai meccanismi di produzione della devianza e dell'insicurezza, va ripreso anche in ambito giuridico un discorso sulle vittime che possa incidere, o almeno concorrere, sui meccanismi di produzione dell'insicurezza.

E lo facciamo ben sapendo che si tratta di un apporto modesto, ma nella consapevolezza che è di primaria importanza ridimensionare di molto il valore simbolico dello strumento penale nella risposta alla richiesta di sicurezza sociale e che va rivisto il sistema repressivo allo stato esistente, in quanto la sicurezza individuale e collettiva non possono incidere con l'ordine pubblico (anche se ricompare ancora nella definizione del bene oggetto di tutela nei progetti di riforma del codice penale).

L'impegno è quello di formulare proposte che sottraggano il tema del risarcimento ad una concezione primitiva che costringe la vittima ad agire in contrasto diretto con il reo, e sempre che sia lo stesso identificabile, per ricondurre invece la titolarità del risarcimento allo Stato come espressione di solidarietà dell'intera comunità nazionale. Il che dovrebbe anche poter incidere, al di là delle riforme del codice penale, sull'atteggiamento di chi giudica, spesso animato da un intendimento punitivo che mostra di tener conto della mancata soddisfazione della vittima.

La prima proposta normativa, in questa recuperata ottica solidaristica, è quella di estendere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (l.n. 217/90 come modificata dalla l.n. 134/2001) a tutte le parti offese, indipendentemente dalle condizioni reddituali.

Sull'ampliamento del "gratuito patrocinio" a tutte le parti offese si devono considerare le possibili obiezioni alla parificazioni tra vittime del reato, a prescindere dalle diverse condizioni oggettive e soggettive (e del resto in questo senso si è mosso ulteriormente il legislatore ponendo un limite reddituale, sia pur ampliato, che continua a porre a carico delle parti offese non abbienti il costo almeno iniziale della richiesta risarcitorie).

La percezione dell'offensività della condotta criminosa dipende da una serie di variabili legate al territorio, estrazione sociale e culturale, condizione economica, ecc. E' giusto prevedere un meccanismo di equiparazione di tutte le vittime da reato, senza distinguere a seconda del grado di maggiore o minore disvalore del fatto e diversità di condizione economica, ed assicurare comunque anche a quelle abbienti la difesa in giudizio gratuita?

Riteniamo che questa soluzione conferisca alle stesse medesima dignità di fronte alla legge, tenuto anche conto delle discriminazioni insite nella distinzione reddituale (ogni limite è in sé portatore di ingiustizia) risolvendo anche il problema, che spesso si pone, di parti offese che non possono beneficiare dell'ammissione al patrocinio e devono rapportarsi a complesse vicende giudiziarie (salva la possibilità poi di recupero nei confronti del condannato).

Va ricordato che il Tribunale di Bologna, in occasione del processo a carico della banda della "Uno Bianca", ebbe a rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 217/90 in ordine alla disparità di trattamento tra diverse parti offese in rapporto alla complessità del procedimento e alla impossibilità di essere parti del processo in ragione dei costi da sostenere (ord. 18/10/1996). In quell'occasione il Tribunale, a fronte di parti offese e persone danneggiate dal reato che non avevano i requisiti di reddito allora previsti dalla legge ma non erano in condizione di anticipare le spese per un processo che sarebbe stato scandito da centinaia di udienze, ritenne che la scelta di porre un limite quantitativo per definire la non abbienza anche delle parti offese ed indipendentemente dalla complessità e dai costi del giudizio non fosse sindacabile e rientrasse nella discrezionalità del legislatore.

Va quindi proposta l'estensione della gratuità del giudizio o meglio dell'ammissione generalizzata al patrocinio a spese dello Stato per tutte le parti offese da reato sia in sede penale che in sede civile in sintonia con le indicazioni provenienti dal Consiglio di Europa (decisione quadro del 15 marzo 2001).

Va ricordato che la possibilità di una previsione di gratuità del giudizio, senza distinzione di capacità economica, era stata proposta nel dibattito e nei progetti di legge in materia di violenza sessuale in ragione, si sosteneva, della specificità delle parti offese e della particolare odiosità dei reati.

La l. 66/96 non ha però accolto questa indicazione, discriminatoria nei confronti di altre vittime, ma che forse avrebbe aperto un varco.

Alla possibilità di accedere gratuitamente agli strumenti di tutela risarcitoria (ma non solo) si ricollega la possibilità in concreto di effettuare indagini difensive, a volte diverse e non sempre coincidenti con quelle del pubblico ministero a cui la parte offesa può indirizzare memorie.

E' fuori di dubbio infatti che le indagini difensive *ex lege* 397/2000 si estendano a tutte le parti (art. 327 bis).

Resta il problema degli enti collettivi ex artt. 92 e 93, che possono intervenire nel processo se c'è gradimento della persona offesa per la tutela degli interessi lesi dal reato.

Va ricordato che di recente è stata emanata una specifica disciplina delle associazioni di promozione sociale (l. 383/2001) che all'art. 27 legittima ad intervenire nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione.

Va ricordato che anche la legge in tema di usura n. 108/96 aveva già previsto all'art. 15 le fondazioni e le associazioni che si occupano del problema della prevenzione dell'usura.

L'attenzione al tema della tutela degli interessi diffusi potrebbe tradursi nell'estensione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato anche agli enti in questione, che andrebbe incontro alla visione solidaristica di cui sopra.

Un'altra proposta riguarda la possibilità che la magistratura giudicante ponga in essere uno sforzo perché si arrivi all'effettiva liquidazione in sede penale, senza rinvio al giudice civile, facile scappatoia per non appesantire i processi (il che comporta anche uno sforzo dei difensori di provare l'entità del danno) e comunque procedere sempre alla liquidazione del danno morale, che darebbe il senso di una solidarietà oggi del tutto assente (e forse anche a prescindere dalla costituzione di parte civile).

Con riferimento ai meccanismi che possono rendere effettivo il risarcimento del danno si può pensare ad un **fondo di garanzia** (in tema di usura è previsto un fondo che si surroga alla parte offesa ed addirittura può erogare somme prima ancora dell'esercizio dell'azione penale).

Il Coordinamento ha redatto una proposta di legge che prevede l'istituzione di un fondo di garanzia per il risarcimento del danno morale alle vittime dei reati, che dovrebbe sempre essere liquidato dal giudice alla persona offesa costituitasi parte civile. In caso di insolvenza del condannato entro un anno del passato in giudicato della sentenza o entro quattro mesi dall'ultimo atto esecutivo mobiliare infruttuoso la parte civile potrà ottenere dal suddetto fondo di garanzia il pagamento della somma liquidata. Se risulta chiaro lo stato di insolvenza del condannato la parte civile può chiedere al giudice di essere esonerato dalla procedura esecutiva e procedere a richiedere direttamente al Fondo il risarcimento liquidato.

In questa visione solidaristica si è per altro mossa anche la recente legge 154/2001 che prevede la possibilità di disporre l'allontanamento dalla casa familiare e l'adozione di misure patrimoniali a tutela della parte offesa nel caso la stessa rimanga priva di mezzi di sostentamento.

La tutela della parte offesa passa ovviamente anche attraverso la celebrazione del processo in tempi rapidi. E sul punto da più parti è stato riscontrato il fallimento del nuovo codice improntato a principi di tipo utilitaristico.

E' sintomatico, ma in negativo, che nell'ambito dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo per la violazione dell'art. 6, comma I, della Convenzione Europea, che prevede il diritto alla ragionevole durata del processo, oggi presente anche nell'art. 111 Cost., in sole due occasioni la Corte sia stata sollecitata in tal senso dalla parte civile (pronuncia 22 luglio 1999 Santos c. Portogallo e 21 novembre 1995 Acquaviva c. Francia).

Sarà interessante osservare l'effettiva utilizzazione della legge 8 marzo 2001

sull'equo risarcimento per violazione del termine ragionevole del processo da parte delle vittime. Questa legge, rendendo in teoria più facile la proposizione del ricorso per violazione dell'art. 6 Conv., potendosi adire l'autorità giurisdizionale italiana, potrebbe essere utilizzata anche per tutelare quelle parti offese che difficilmente emergono come tali, perché vittime di soprusi o perché denunciano potenti. Sul punto la magistratura italiana è chiamata a dare prova della propria indipendenza .

Purtroppo l'abbandono almeno in parte, di fatto, del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, non accompagnata da una ponderata depenalizzazione e senza revisione della gerarchia dei valori costituzionalmente rilevanti, sta comportando un ulteriore sacrificio delle parti offese (si veda l'art. 227 del D.L. 51/98 che, nell'introdurre criteri di priorità da stabilirsi da parte dei responsabili degli uffici delle procure per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del giudice unico, ha di fatto differenziato la tutela delle vittime, in contrasto con l'art. 112 Cost.).

Va affrontato anche il tema, assai controverso, delle vittime del reato in rapporto all'istituto del patteggiamento della pena. Il Coordinamento ritiene che si debba pensare ad un diverso meccanismo processuale, con introduzione dell'obbligo per il PM di ascoltare la parte offesa prima di prestare il consenso ad un'eventuale richiesta di applicazione di pena concordata. L'obbligo di sentire la parte offesa potrebbe essere uno stimolo tutte le volte che ci sono situazioni di reale capacità economica da parte dell'imputato (responsabile civile, imprenditori, ecc.).

Solo in questo senso vale la pena introdurre un correttivo, non certo per subordinare dei benefici ad un perdonismo a cui non può vincolarsi in nessun modo la risoluzione dei processi.

La subordinazione al risarcimento è un argomento difficile, perché si può creare un meccanismo di ineguaglianza (si può pensare a forme risarcitorie come il lavoro socialmente utile ovviamente volontario per gli imputati non abbienti).

Va invece respinta l'introduzione di un meccanismo come quello ipotizzato nell'ormai lontano progetto dell'allora Ministro di Giustizia Flick di riparazione ulteriore rispetto al risarcimento del danno nei delitti contro la pubblica amministrazione.

Infine un'ultima osservazione: la concezione solidaristica della parte offesa, che connota le proposte, ancora solo abbozzate in questo convegno, esclude che la tutela della stessa sia solo strumentale al raggiungimento di un fine endo-processuale, come è spesso successo nell'applicazione dell'art. 18 D.L.vo n. 286/98 in materia di concessione di permessi di soggiorno per motivi di carattere umanitario alle vittime di reati di sfruttamento della prostituzione.

Prof. Duccio SCATOLERO - criminologo in Torino - Gruppo Abele

Inizio dicendo delle cose su cui ho riflettuto e su cui continuiamo a riflettere nella nostra area di azione, partendo da dati realtà che ci giungono da un'esperienza - che ormai è attiva nella nostra città da qualche tempo, da qualche anno - che è un'esperienza di gestione dei conflitti e mediazione sul territorio.

In questo quadro, incontriamo, regolarmente, delle vittime di reato.

Non c'è nessuna etichetta nel nostro spazio che li richiama o li attrae e se arrivano da noi è perché, in qualche modo, si sentono addosso il peso di un conflitto non gestito.

Partendo un po' dal titolo iniziale - che è in dibattito questa mattina -, mi sembra di poter dire che, in effetti, come molti hanno detto, il problema oggi non sta nel fatto che la figura della vittima nella foto di famiglia, nella foto del giudiziario, appaia ancora un po' sfuocata e troppo sullo sfondo rispetto ad altri.

Anche perché, come giustamente ci è stato ricordato, la vittima e i vissuti di vittimizzazione non sono poi così distanti da noi, a parte l'implicazione professionale di molti nella realtà in cui le vittime ci sono, ma non sono neppure distanti dalle nostre esperienze personali.

Penso che alcuni di noi hanno vissuto esperienze di vittimizzazione, ma, forse, ancora di più, molti di noi, nell'ambito di conflitti che hanno vissuto, spesso hanno sentito su di sé il ruolo delle vittime, si sono sentiti vittime nel conflitto.

E' un'esperienza che, quindi, ci appartiene anche sul piano personale.

Io penso che, forse, ciò che è poco conosciuto e ancora meno praticato è il modo di vedere e di pensare le cose della giustizia con gli occhi e con il pensiero della vittima.

Se seguiamo questo tipo di indirizzo, questo tipo di prospettiva e cerchiamo di guardare con quegli occhi al sistema giudiziario, da un lato, possiamo dire che il sistema giudiziario per rispondere a delle esigenze di giustizia della vittima deve trovare degli adattamenti, degli aggiustamenti, il ruolo processuale va definito: il discorso - che è stato appena fatto - del gratuito patrocinio e del risarcimento va bene. Ma io penso che il problema non stia qui.

Il problema sta nell'interrogativo: la visione delle cose e i bisogni in punto giustizia, verità, danno, riparazione e sanzione, che la vittima elabora, coincidono con quelli dell'istituzione giudiziaria? E se coincidono, è giusto che sia così o un difetto del sistema giudiziario?

Massimo Pavarini ha dato una risposta secca, questa mattina, e dice: "E' giusto che sia così".

Il sistema giudiziario non ha come funzione dominante quella di rispondere alle esigenze della vittima. Ha i suoi concetti che sono suoi di giustizia, di verità, di danno ma segue altri imperativi e segue altre piste.

E allora l'interrogativo successivo è: ma questa visione delle cose deve trovare

casa da qualche parte? E se deve trovare casa da qualche parte - quella parte non è la giustizia -, dove si trova questa casa?

Io penso che questa casa ci sia, questa casa è il sociale.

Il problema è che il sociale non è minimamente consapevole, il sociale non lo sa di essere la casa in cui devono trovare spazio e posto le esigenze e i bisogni della vittima.

E, rispetto al sociale, il potere della vittima è, ancora oggi e nonostante tutto, assai scarso.

Penso che sia vero che, negli ultimi tempi, ci sia stata una crescita di potere della vittima: io la vedo molto più nell'area del virtuale che non nell'area del reale e ha avuto larghi spazi nei media, nella comunicazione, ma questa larghezza, questa larga espansione e visibilità, secondo me non ha coinciso con una reale rappresentanza del suo bisogno.

E allora dobbiamo chiederci perché il sociale fa fatica a far posto a questo tipo di presenza, cosa c'è che ancora oggi impedisce, nel nostro Paese a differenza di tutti gli altri Paesi Europei, di dare spazio, di fare, di aprire questo spazio.

Questa resta, comunque, oggi - Pavarini ce l'ha ricordato questa mattina - l'anomalia del sistema italiano che è, ormai, forse, l'unico sistema organizzato europeo dove non sia pubblicamente riconosciuto l'esistenza di un servizio pubblico di aiuto e di supporto per le vittime dei reati.

Giocano su questo ritardo -che ormai penso che sia persino poco definire un ritardo- molti elementi, molte variabili -alcune sono già state ricordate anche in apertura-, la spartizione fra sinistra e destra sulla questione giudiziaria.

Io penso che giochi anche, pesantemente, un elemento che fortemente caratterizza la situazione del nostro Paese: è il forte monopolio, ancora, della cultura giuridica su tutto il dibattito attorno al reato ed attorno, quindi, al reo e alla vittima. Questa forte influenza della cultura giuridica ha impedito lo sviluppo, probabilmente, di altre culture nel nostro Paese.

E' sicuro, comunque, che il sociale laico non è riuscito, fino ad oggi, a costruirsi una cultura diversa da quella giuridica di approccio a questi temi.

C'è anche un altro aspetto che forse andrebbe approfondito - che poi riprenderò fra non molto - che è quella posizione ben presente, molto radicata nel Paese, e che è anche una posizione di cultura: la presa di distanza che il cittadino ha rispetto allo Stato nella gestione di alcune sue questioni.

La questione della posizione di vittimizzazione è, probabilmente, una di queste.

Da sempre, da molto lontano nella storia, esiste una forte spinta culturale, anche nel nostro Paese, che spinge il cittadino a cercare soluzioni informali, soluzioni alternative, aggiustamenti, arrangiamenti, rispetto all'esperienza di vittimizzazione.

Per questo, io penso che sia oggi fondamentale il ruolo dei giuristi e la cultura dei giuristi in questa partita, se viene giocata non per rafforzare ancora il monopolio di una

cultura, ma per aprire strada ad una nuova cultura, per aiutare la crescita e lo sviluppo di questa cultura che nel nostro Paese non esiste.

Non può che essere così, perché al di là di tutte le considerazioni teoriche che vogliamo fare, c'è un dato di realtà politico che ci dice, senza possibilità di molte obiezioni, che la casa del problema della vittima è il sociale: il dato numerico.

Noi continuiamo a sentir parlare il giudiziario di vittime, nessuno o pochi ricordano che la grande quantità delle vittime non ha nessuna dignità di presenza nel giudiziario.

Il problema della "cifra nera" è un problema che ha una ricaduta sulle vittime. Le vittime senza autore e le vittime senza indicazione formale del loro essere tali non compaiono neppure, non hanno dignità di cittadinanza nella città della giustizia; ma, in termini psicologici di vissuto, di condizione sociale, sono assolutamente identiche a quelle che la giustizia ha riconosciuto.

Se andiamo a quantificare questa presenza, ci rendiamo conto che lì abbiamo fra l'80 e 90% del problema delle vittime.

Quando la giustizia parla, quindi, di come affrontare la questione delle vittime, parla veramente della punta dell'iceberg, perché il grosso della questione è, da sempre, affrontato altrove.

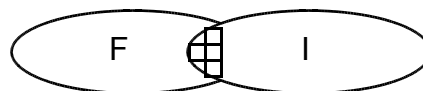
Non ci chiediamo mai: ma le vittime non riconosciute dalla giustizia come risolvono i loro problemi? Cosa fanno? Dove vanno? Che tipo di soluzioni trovano, visto che non hanno il diritto di comparire in un'aula di giustizia, di comparire di fronte ad un giudice?

Questo ci dice che l'unica possibilità che hanno è di trovare degli aggiustamenti altrove. Questo "altrove" cercheremo di capire dove è.

Questo mi permette di dire che, allora, la questione è l'approccio, forse, nuovo e più largo della questione della vittima: è vedere il posto della vittima nel sistema generale di regolazione sociale, e non solo chiudere la questione nel rapporto vittima e sistema giudiziario.

Il sistema generale di regolazione sociale comprende il sistema giudiziario, ma comprende anche altri sistemi.

Qui vi propongo un piccolo tentativo di schemino - non ha nessuna velleità, se non quella di aiutarmi nell'esposizione e che mi fa, in modo molto superficiale e banale, spaccare in 2, poi vediamo in 3, il sistema globale della regolazione sociale.



C'è la parte formale "F", c'è la parte informale "I" e poi c'è una parte comune tra le due aree.

Nella parte formale mettiamo tutto ciò che è formale: il grosso di questo spazio è

occupato dal sistema giudiziario, che è da sempre in difficoltà nei rapporti con "I".

"F" è sempre un po' sempre in difficoltà nei rapporti con "I". Sente da un lato una spinta a dover avvicinarsi, si sente tirato verso "I". "I" vuole che "F" gli sia vicino, che tenga conto delle cose che succedono nel mondo reale. A "F" piace anche molto stare un po' nei suoi mondi distanti, nei suoi mondi regali, dati dalla funzione definita da qualcuno regale.

E, allora, per non tenere sempre netto e duro il conflitto, "F" cerca di rispondere alle situazioni progressive di crisi creando uno spazio di frontiera - quello con i trattini, quello in comune - dove crea alcuni pezzi di sistema formale di regolazione del sociale, un po' misti, dove accetta di contaminarsi con delle presenze del sistema informale.

Qui ci possiamo mettere il Giudice del Lavoro che fa entrare il sindacato nel sistema, il Giudice minorile che fa entrare i servizi sociali nel sistema, il Giudice di famiglia che oggi fa entrare i mediatori di famiglia nel sistema, il Giudice civile che - non ancora, ma in base a molti progetti di legge che circolano - farà entrare le Camere di Commercio e nuove figure di conciliazione. Ci possiamo mettere ancora i Giudici di Pace e altri soggetti che agiscono un po' da ponte per non accentuare un isolamento troppo forte tra "F" e "I".

Cosa succede? "F" è in crisi, è in una crisi di distanza nonostante la creazione di questi spazi, le sollecitazioni che arrivano da "I" sono forti. "F" è in difficoltà e, oggi, sta cercando di trovare altre vie e questa della mediazione della gestione dei conflitti, ad esempio, la si vuole estendere fuori dell'ambito familiare, la si vuol mettere in questa fascia in comune, occupando uno spazio rilevante.

E poi c'è "I", il sistema informale? Cosa succede qui? Anche qui ci sono tutta una serie di azioni informali che hanno come obiettivo quello di regolare, in qualche modo, i conflitti, quello di aiutare le vittime, quello di aiutarsi nelle difficoltà - sicuramente, la vittimizzazione è una difficoltà - e qui c'è tutto quello che ha a che fare con il legame sociale. Qui nascono, di tanto in tanto, soggetti che - nati spontaneamente dall'informale puro - si strutturano, si organizzano e, però, più si organizzano e si strutturano e meno vengono riconosciuti dalla gente. E allora per fondare la loro legittimità, cosa fanno? Vanno sempre a mettersi in quello spazio comune e lì trovano un loro riconoscimento istituzionale e, quindi, una loro legittimazione.

Lì oggi troviamo il sindacato, i servizi sociali che hanno abbandonato il territorio della vita dove tutto si muove, dove nulla è garantito, dove tutto viene messo in discussione: la vita dell'informalità. Sono andati a mettersi sotto questo ombrello protettivo, sotto questo spazio comune tra "F" e "I".

Che cosa è sempre successo nella storia? Man mano che queste realtà, nate e germinate dallo spontaneo, si andavano a mettere sotto questo ombrello, nascevano delle nuove cose nell'informalità. Oggi questo processo è fermo, è bloccato.

Mentre tutti discutiamo e parliamo della crisi del sistema formale nella regolazione

sociale dei conflitti - lo facciamo soggetto in 1000 dibattiti -, molto meno si discute del fatto che anche "I" è in crisi e sta conoscendo una crisi, forse, la più grave degli ultimi tempi, che ha fatto morire o, comunque, ha allargato una malattia forte del legame sociale.

Il legame sociale, oggi, nel territorio è malato, ha più di una malattia e non riesce più a produrre nulla che possa essere di aiuto, di soccorso e di aggiustamento nelle vicende difficili della vita.

Il problema è che è molto rara questa situazione di malattia di entrambi i soggetti.

Tutta la nostra storia, se la sfogliamo all'indietro, è segnata da periodi in cui a fronte della crisi di uno c'era la crescita dell'altro. Ci sono stati momenti della storia in cui il sistema formale era clamorosamente sviluppato e occupava tutti gli spazi anche nella vita comunitaria e ci sono stati momenti in cui, invece, questo era in profonda e, allora, si conosceva un grande sviluppo di sistemi spontanei di aggiustamento e di arrangiamento delle cose.

Oggi li vediamo tutti e due profondamente in crisi, tutti e due in grande difficoltà: la crisi è, quindi, la crisi della regolazione sociale.

Io penso che dentro "I" bisogna essere presenti e non possiamo chiudere il discorso cercando gli aggiustamenti e gli adattamenti da apportare ad "F".

Chi lavora in "I"? Che cosa si può fare nello spazio di "I" per uscire dalla crisi?

Noi, con il servizio in cui lavoriamo, ci siamo sistemati lì e abbiamo detto: "Vogliamo stare lì.". Noi pensiamo che il discorso della mediazione e della gestione dei conflitti possa avere una collocazione come servizio in quell'area in comune fra "F" e "I": servizi di mediazione, altri servizi potranno venire.

Io penso che l'investimento sulla gestione dei conflitti sulla mediazione diventi investimento di cultura, se si inserisce dentro "I" e diventa motore per la nascita di nuove forme e spazi di regolazione sociale.

A noi che siamo lì sul territorio - ci offriamo come spazio aperto a chiunque voglia entrare e che abbia difficoltà nella sua vita ordinaria - arriva l'incontro con le vittime. Le vittime vengono portando tutte le loro insoddisfazioni, derivanti dalla sofferenza del reato ma anche derivate dal loro percorso, fino a lì vissuto, d'incontro con "F" - i mondi istituzionali -. Le loro insoddisfazioni rispetto ai tempi di funzionamento del sistema istituzionale, rispetto alla difficoltà e alla mancanza di "un posto" - questa, per esempio, è forse una delle insoddisfazioni più forti che ci viene portata -. Questa sembra una sciocchezza ma la maggior parte della gente che arriva a noi, dice: "Finalmente un posto dove andare con il mio problema, perché fino ad ora non ne ho trovato un altro.".

C'è l'insoddisfazione, poi, rispetto alle dimensioni relazionali: qualcuno che ti ascolta, che ti riconosce.

La grande insoddisfazione, la più grande che viene portata da parte delle vittime che sono già andate avanti nel percorso istituzionale, è rispetto alla sanzione.

C'è già stata, magari, una sentenza e quella sentenza non ha prodotto quello che la vittima desiderava in termini di sanzione.

Su questo - sul bisogno di sanzione della vittima - penso che si debbano dire delle cose sul piano della cultura: il fatto che la vittima è inchiodata lì, sulla questione sanzione e sul bisogno della stessa.

E' una responsabilità di altri soggetti non della vittima; qualcuno la illusa e continua ad illuderla che la sanzione ai suoi problemi sarà la sanzione del reo.

Questo è fortissimo nella cultura giuridica e la vittima non può sganciarsi da sola da questa trappola, se qualcuno non la accompagna fuori di lì.

Il bisogno di sanzione della vittima non ha nulla a che fare con il bisogno di sanzione del sistema giudiziario, è un'altra concezione di sanzione che lei ha, è la sanzione definitiva, per certi versi, è la sanzione che chiude qualcuno e butta via la chiave - è inevitabile che sia così.

Quello che non è inevitabile e che non è accettabile, è che qualcuno continui a tenerlo inchiodato lì. Se, invece, si fa un lavoro di accompagnamento con la vittima, la vittima si rende subito conto che i suoi bisogni reali sono degli altri e che il suo bisogno più forte è quello di essere aiutata a distanziarsi dal giudiziario che la chiude e la schiaccia in un ruolo passivo - perché il giudiziario ti rafforza solo nell'identità di passività di quello che hai subito e che, in quanto hai subito, hai diritto -.

Questo tipo di identità la vittima non la vuole. La vittima quando si presenta a te e chiede aiuto, vuole essere aiutata a fare qualche cosa.

Vi assicuro che la richiesta più forte che ci viene fatta è, da un lato, il rifiuto di tutti quelli che fino a lì le hanno detto: "Non c'è nulla da fare" e, dall'altro, la voglia: "Ditemi che posso fare qualche cosa". E molte volte, di fronte alla nostra dichiarazione: "Ci sono queste cose da fare che lei può fare", ci sono state persone che ci hanno detto: "A me basta così. Io me ne vado a casa. Non voglio nulla altro perché io questo cercavo: qualcuno che, in qualche modo, mi ridesse in mano il mio destino e, finalmente, mi facesse sentire che il mio destino non è legato al destino del reo".

E' questa la tragedia della vittima. E' la tragedia di quella mamma che è stata più volta richiamata. Il suo destino è stato e rimane legato a quello del reo e, invece, deve andare da un'altra parte il suo destino. E' lei che deve ritornare ad essere padrona del suo destino. Però, questo non lo può fare da sola se qualcuno non la accompagna. Questo è il lavoro di accoglienza della vittima e si comincia a rendersi conto che aiutare e soccorrere le vittime è un'operazione ben complessa, molto più complessa di un atto risarcitorio.

E' questo l'altro elemento di cultura che dobbiamo acquisire: la vera questione che dobbiamo affrontare è la ricostruzione.

Dopo la fine delle guerre e firmati i trattati formali - dove si stabilisce chi ha torto e chi ha ragione, si stabilisce chi deve essere risarcito e chi no - non scoppia la pace. Non

scoppia un bel niente se non c'è un lavoro di ricostruzione.

Ma chi lo fa questo lavoro di ricostruzione, chi c'è oggi impegnato su questo lavoro?

Lavoro di ricostruzione vuol dire, dopo le guerre, tirare su i mattoni, ritirare su i mattoni, ricostruire le case e le strade; vuol dire ricostruire un'organizzazione sociale e di vita.

Ma vuol dire, anche, curare gli animi. Il vero problema, soprattutto nelle ultime guerre - quasi tutti conflitti civili -, è quello dell'animo e dello spirito di chi fino al giorno prima aveva fatto la guerra e, adesso, deve coabitare con il proprio nemico.

E' lo stesso problema della vittima del reato. E' Il problema di quella mamma che ha perso il bambino a seguito dell'investimento di un albanese: lei non riusciva neanche a sopportare l'idea che quel tipo lì vivesse e si muovesse sullo stesso territorio dove abitava lei. Siamo in un conflitto dove il nemico non lo si vuole neanche vedere, lo si vuole distrutto, lo si vuole eliminato.

Partendo da questa idea di ricostruzione, va ridefinita tutta la nozione di riparazione del danno che non può essere solo risarcimento ma è molto molto di più.

La riparazione del danno non riguarda solo la vittima diretta che ha subito il danno, riguarda, anche, le vittime indirette che, in qualche modo, hanno avuto un danno indiretto, ma anche quelle che non hanno avuto nessun danno e hanno, semplicemente, assistito all'attuazione di un danno.

Per questo sempre più spesso noi parliamo di un diritto sociale alla riparazione - anche Pepino l'ho detto stamattina -.

Incominciano a pensare in questi termini: se io non sono implicato direttamente, ma se io vedo che è stato compiuto un danno su un bene pubblico oggi e, poi, lo vedo domani, ripassando di lì, che continua ad esserci quel danno - e così una settimana, 15 giorni dopo -, che cosa traggo da questa visione? Il danno non mi tocca direttamente, non è stato fatto un danno a me, ma ne traggo l'idea di vivere in un territorio che non è governato da nessuno e, subito dopo - il passaggio successivo -, ne traggo un vissuto di forte insicurezza: se quel danno non ha trovato riparazione - e non è mio -, il giorno che ci fosse un mio danno si comporteranno - il sistema si comporterà - allo stesso modo. La mia convinzione diventa di vivere in un posto dove nessuno ripara i danni e dove nessuno tiene conto di questi miei vissuti.

Non a caso noi abbiamo inserito, proprio in questi giorni, nel progetto URBAN - un progetto che la città ha vinto - un piano che abbiamo denominato "Progetto della finestra rotta". Partiamo dalla famosa e "famigerata" teoria che ha dato fondo alla scelta statunitense della "tolleranza zero" per fare il discorso inverso: diciamo: "C'è una finestra rotta? Che qualcuno cominci a ripararla".

Questo è il segnale importante che deve ricevere sia la vittima - il padrone di quella finestra - sia chi, semplicemente, ha assistito a quel reato e che ha la stessa esigenza di

vedere quella finestra riparata. L'individuazione di chi ha rotto quella finestra e il trattamento di chi ha rotto quella finestra sono altre questioni che - non dico che non vanno affrontate - vanno affrontate ma con i tempi con cui si potrà e con i modi che sono quelli più corretti.

Questo, sempre in termini di riparazione, mi fa porre l'interrogativo: quale è il danno che la vittima ha subito?

Ogni vittima può avere dei vissuti soggettivi del danno, ma penso che, in assoluto, il vero danno che la vittima ricava dal reato è il conflitto con il reo: prima era una persona che non aveva quel tipo di conflitto, un attimo dopo ha quel conflitto.

La prima fondamentale operazione da mettere in atto nei suoi confronti è un'operazione di affiancamento, di accompagnamento nella gestione di quel conflitto: vorrà dire riparare i danni ma non solo, vorrà dire ricostruire, vuol dire tutto quello che riguarda la gestione dei conflitti.

Stiamo lavorando molto sul fatto che la gestione dei conflitti sia una funzione sociale da attivare e su cui fare grossi investimenti, proprio in quell'area dell'informale. E' l'esperienza di fronte alla quale, sempre di più, le persone si dimostrano fragili, in forte difficoltà e rispetto alla quale fanno enormi fatiche.

Non è un caso che stiamo vedendo crescere attorno a noi, proprio negli ultimissimi tempi, dei delitti gravi, legati a relazioni conflittuali.

Partiamo dalla figlia che uccide il fratello e la mamma ed arriviamo fino a questioni passionali di coppia dove non si riesce a gestire, oltre una certa misura, il conflitto se non andando all'eliminazione dell'avversario.

E' questo, forse, l'elemento che, oggi, più accentua i vissuti di insicurezza e che ha preso il posto di quella micro-criminalità che, in tempi passati, ha occupato molto l'attenzione e che oggi è un po' sullo sfondo.

Oggi i giornali e la televisione - quasi ogni giorno - riescono a trovare il reato connesso al conflitto, connesso ad una cattiva gestione del conflitto. Anche questo aspetto ci pone, con forza, la necessità di questa nuova funzione.

Essere aiutati, accompagnati, accolti nel conflitto è problema di molti e, sicuramente, il problema della vittima.

In questo lavoro non può essere impegnato il nuovo specialista di turno che abbiamo inventato o lo psicologo o altri soggetti. Questa funzione nella sua "normalità" deve ritornare all'informale, deve essere un'abilità che la comunità ritrova ad essere capace di esprimere.

Noi abbiamo fatto, in questi anni, un enorme lavoro nelle scuole, abbiamo visto, ad oggi, più o meno 20.000 studenti di tutti gli ordini di scuola e ci siamo confrontati con loro sul tema del conflitto e della sua gestione. Abbiamo, semplicemente, chiesto: "Cosa fate quando il vostro amico litiga? Come lo aiutate? Quando voi litigate, che tipo di aiuto vorreste avere?". Abbiamo cercato di trasmettere un'abilità e una competenza nuova che

non c'erano, poi vengono riconosciute nella scuola.

E' uno sforzo che va, alla fine, in direzione della vittima.

Anche i ragazzi, i bambini hanno evidenziato - nel corso degli incontri - dei vissuti di vittimizzazione, perché la prepotenza e la piccola violenza sono arrivate anche su di loro e non osano chiedere aiuto agli adulti - tenete conto che questo è un dato che ci dovrebbe fare molto riflettere -.

Il 4% degli studenti di tutti gli ordini di scuola - non più del 4% - quando vive un conflitto chiede aiuto ai grandi, il 96% pensa di potersi aiutare reciprocamente.

Se così è, a parte che - secondo me - l'uscita da questa scena dell'adulto è una grossa irresponsabilità, è chiaro che l'adulto ha, oggi, per conto suo, enormi problemi a gestire i conflitti; ma che sia così assente nella panoramica dei riferimenti di un ragazzino su questo tema mi sembra abbastanza grave.

I bambini e i ragazzi si aiutano tra di loro ma non sono capaci di aiutarsi e, allora, bisogna trasmettere questa abilità.

La riparazione del danno, come la gestione del processo, è un processo.

Io non penso che si possa dire che la vittima resta ferma ad un momento della sua storia - che è il momento del reato. Da quel momento nasce una creatura nuova nella sua vita che è il conflitto. Tale conflitto, come sua prerogativa, cresce continuamente e, quindi, il conflitto che nasce quel giorno lì del reato, a distanza di un mese, di sei mesi, di un anno, è tutto un altro conflitto e può avere travolto un'infinità di altri soggetti e una quantità enormi di altri pezzi della sua vita (la partenza di quel conflitto è magari lontana nel ricordo della persona).

Oggi, in questo processo ci sono solo assenze, non brillano presenze.

Debbo dire che nel panorama, nel nostro panorama misero di presenze, c'è comunque una presenza associativa, a volte molto significativa, che Pavarini - oggi, di fretta - non ha ricordato.

Ci sono associazioni che vivono storie diverse da quelle che lui segnalava e che per altro, invece, ci sono e sono massicciamente presenti quelle - che ricordava lui - che si sono fatte, totalmente, prendere dentro i meccanismi del dibattito sulla sicurezza e sono stati strumentalizzati ampiamente in questa area.

Ci sono, anche, presenze associative di enorme interesse e che sono pochissimo conosciute e che si nascondono e si proteggono - proprio come strategia per non subire questo trattamento di forte esposizione - e costituiscono un punto di riferimento per le vittime in cerca, perlomeno, di un riferimento che non le faccia sentire disperatamente sole.

Io ne cito una di queste presenze, che forse è quella che mi ha colpito di più negli anni: l'associazione delle vittime del cinema Statuto che è ancora viva oggi, pur essendo passati parecchi anni da allora, e che ha costruito un percorso di grande interesse nell'elaborazione del lutto e nella trasformazione del risentimento in azione positiva, in

azione sociale.

Finisco con l'immagine che ho ben presente davanti agli occhi quando affronto questi temi e che mi porta al di là, già, di un interesse esclusivo e specifico nei confronti della vittima. E' l'immagine di un tavolo che chiamo "il tavolo della ricostruzione post reato".

Noi parliamo tanto del prima del reato per tutta l'attività di prevenzione, del durante del reato, dell'immediato post reato - il tempo delle scelte formali, delle scelte istituzionali - ma poi c'è quello che verrà dopo e c'è la ricostruzione del dopo. Questa ricostruzione, oggi, non ha soggetti.

Io, al posto di quel vuoto, vedo un tavolo dove il giudice di applicazione delle pene, insieme al rappresentante della comunità, insieme al politico al politico amministratore della città ed insieme al responsabile dei mass media, siedono e si chiedono, tutti insieme: "E adesso cosa facciamo?".

Confesso che sono rimasto affascinato dall'intervento del Prof. Scatolero perché mi ha introdotto in una dimensione (ragionamenti e studi) nella quale non sono addentro. Mi riprometto, se possibile, di approfondire per mia personale cultura.

Mi ponevo, però, un problema: è possibile, con riferimento al tipo di vittima alla quale pensiamo, il concetto di conflitto e di guerra?

Conflitto e guerra credo che indichino situazioni piuttosto permanenti del tempo. Noi abbiamo pensato - almeno, forse, una lettura riduttiva mia - alla vittima del reato come a dei soggetti ai quali viene inferto, per prepotenza e per comportamenti, un danno, in quel momento, in un particolare momento.

Se dovessimo restaurare il soggetto vittima di questo atto di prepotenza, forse, i tempi sono lunghi; avremmo bisogno di una serie di sinergie per recuperare - se mi consentite il termine - chi ha subito una violenza sessuale che è traumatica.

Il nostro interesse, forse, parziale e settoriale è limitato a questo aspetto di sproporzione nella tutela tra soggetti che ledono e soggetti che vengono lesi.

Non vorrei ingenerare equivoco. "Soggetti che ledono" se no da un particolare meccanismo; è qui, poi, l'anomalia che intendo denunciare di una particolare difficoltà, rotolenza dei procedimenti con i quali si contesta e si reprime e si mortifica chi ha leso.

E' un ragionamento, il mio, che non prescinde da quello che accade in punto di fatto.

Io aggiungerò un'altra possibile risposta alla domanda che si faceva l'Avv. Laura D'Amico: vittima sconosciuta a chi?

Io dico sconosciuta a se stessa e tenterò di chiarire meglio.

Prendo del fatto che, però, quando parliamo delle vittime del reato poi, immediatamente, - forse perché siamo avvocati e giuristi - l'altro termine di riferimento è il processo che, in questo ambito, la nostra attenzione subito coglie il problema.

Una efficace ed ottimale tutela delle vittime del reato non può prescindere da un ragionamento su un processo ottimale che si svolga bene. Poi ci sono i ruoli, i poteri, le possibilità che hanno le vittime nell'ambito del processo, ma il presupposto è che vi sia un processo.

Da questo punto di vista, ho da avanzare qualche osservazione.

Dieci anni di modifiche ordinamentali, in questo Paese, hanno tracciato due tipi di processi: quello che nella nostra proposta da discutere abbiamo definito "processo per ricchi" e l'altro "processo di ordinaria gestione".

Riti alternativi, per capirci, un più rapidi, improntati al principio di economicità, "Facciamo subito, togliamoci dai piedi questa gente". Un processo nel quale le garanzie dell'imputato sono un po' evanescenti: l'indagine è fatta da PM, ci danno sì il 415 bis ma dopo di che hai, soltanto, da decidere se fai il patteggiamento o no e se hai la possibilità

di sostenere un processo con avvocati che costano - anche se molti di noi si limitano, ma costano gli avvocati - e che possono trovare eccezioni, possono rilevare le nullità, possono chiedere rinvii, possono fare indagini (se e in quanto sono fornite di capitale, anche le indagini costano).

Un processo molto garantito con norme processuali di una qualche irragionevole consistenza che spesso giocano contro la razionalità del processo e che spesso comportano ritorni all'indietro, nullità, prescrizioni.

Poi c'è un processo che si applica a quella che un amabile Presidente del nostro Tribunale, il dott. Enzo Albano - credo abbastanza conosciuto, definisce "macelleria giudiziaria": senza garanzia, con avvocati d'ufficio perché non si ha la possibilità di spendere e sono imputati gli autori di reati che fanno più scalpore nella pubblica opinione, che hanno imposto, accanto al problema delle vittime di questo tipo di reati, il problema della sicurezza. Questo è un problema molto delicato, da trattare con grande attenzione, se non altro perché è stato sfruttato per richieste che non sono propriamente democratiche.

Sostanzialmente, i reati della microcriminalità - che non sono piccoli reati, intendiamoci - non incidono moltissimo sugli equilibri di una società, anche se il contenuto offensivo, dal punto di vista della vittima, è immenso (ad esempio lo scippo alla famosa vecchietta con la rottura del femore, se non di peggio).

Quello che preoccupa, invece, è come vengono introitati i reati da parte del cittadino, in quanto vi è una sorta di immedesimazione dello stesso rispetto alla parte lese di questo reato di strada - scippo, spaccio, furto in appartamento -, "Può capitare anche a me".

E' questo che solleva la grande preoccupazione, sulla quale si è agito, negli ultimi anni, strumentalizzando questo sentimento.

Anche il problema della sensazione che la gente ha della sicurezza è importante perché induce a comportamenti - attenzione, non è un artificio.

La gente reagisce davvero, seppure indotta, accompagnata e sollecitata da una poderosa campagna di stampa.

La stampa per 15 giorni parla di una fatto, tutto sommato e dal punto di vista generale, di ordinario accadimento: un ragazzo che guida un'auto ..., è capitato al romeno e sono stati inflitti 5 anni, forse perché si accompagnava, oltre il clamore della stampa, il fatto che era romeno e che si ripescava il ragionamento sugli immigrati clandestini (e tutto il resto), verso i quali c'è una prevenzione e un atteggiamento negativo.

E' capitato, poco tempo dopo, anche con due ragazzi di c.d. "buona famiglia", studenti di liceo, che hanno ammazzato la mamma e un bambino.

Il sentimento di paura, che impone un discorso sulla sicurezza, è davvero consistente, la gente lo avverte.

Quale è il tipo di atteggiamento che possiamo avere? Io credo, per la mia esperienza, forse sono napoletano per questo - poi vediamo se confrontandola con quelle degli altri abbiamo diverse fonti di conoscenza -, di non aver mai conosciuto un piccolo rapinatore, in ladro di appartamenti, in piccolo spacciatore, uno scippatore che corre il rischio di fare un omicidio, che abbia commesso reati per pagarsi le tasse universitarie, per pagarsi l'ospedale, per pagarsi da mangiare.

Quando parliamo delle vittime del reato della microcriminalità - che sono quelle all'ordine del giorno e che fanno più impressione - bisogna interrogarsi su chi sono gli autori di questi reati e perché.

Vi ho detto che non ho conosciuto scippatori che lo hanno fatto per queste ragioni; abbiamo detto che si tratta, per lo più, di reati commessi per acquisire e per soddisfare bisogni non essenziali - quelli che ti consentono di avere al bustina di droga, il pantalone nuovo o la motocicletta, soprattutto da parte dei giovani -.

La prevenzione, la tutela della vittima quale può essere?

Agire sulla società più che sul processo penale, come strumento per la tutela della vittima che non porterebbe da nessuna parte - possiamo richiedere 1.000 garanzie per la parte lesa, 2.000 diritti nel processo per la parte lesa, avremo un risultato pressoché nullo perché non avremo nessuna possibilità di un ristoro esterno, ma in qualche modo gradito, di risarcimento danni; non lo abbiamo perché i rei sono gente di questo tipo -.

Noi non siamo solo avvocati ma gente che guardiamo anche fuori, dobbiamo porre il problema di una sicurezza della vittima, come sicurezza dei comportamenti che non siano determinati ed obbligati da ragioni di questo tipo (ad esempio il consumismo).

E' chiaro che non è un discorso che possiamo fare soltanto noi, è un discorso di organizzazione della società, è un discorso di valori e di beni.

Credo che un discorso sulla sicurezza delle vittime (passate, presenti e future) non possa che passare per l'individuazione delle ragioni per le quali si commette questo tipo di reati, che fanno tanto impressione e preoccupazione.

Vi dirò ancora una mia opinione, forse dura e non condivisibile;; penso che il complesso dei reati della microcriminalità, dal punto di vista generale della società, abbia una incidenza ridotta - ridotta è un termine di paragone rispetto ad altri di cui voglio parlare.

Sono altri i reati che fanno molte più vittime di questo tipo di reati e rispetto ai quali non vi è una adeguata sensibilità collettiva, in quanto non è immediata la percezione del danno che si riceve da quest'altro tipo di reati.

Bisogna pensarci un attimo per capire, per esempio, che dalla tangente (o dal sistema delle tangenti) si riceve una prestazione ospedaliera più scadente oppure dall'evasione fiscale si riceve una scuola malconcia, insegnanti pagati poco che devono avere il senso della missione per insegnare bene, perché non vi sono capitali investiti, già sottratti allo Stato per effetto di questo tipo di reati.

Milano, civilissima città e di grandi tradizioni democratiche, si indigna per gli immigrati a P.zza Ferrovia - spacciatori, prostitute, albanesi, turchi ... - ma non mi pare che abbia fatto grandi reazioni, passata la prima fase, ai "tangentisti".

Non l'ha fatta neanche quando ha dovuto decidere chi deve governare questo Paese. Non l'ha fatta, Milano, questa distinzione o l'ha fatta nell'altro senso.

Introduco l'altro tema con l'evenienza realizzatasi e cioè che questo è un Paese che ha la "felice" condizione di avere soggetti che sono, allo stesso tempo, imputati e legislatori. Imputati che si fanno le leggi! E non solo adesso; "adesso" significa da dopodomani in poi, ma anche negli ultimi anni. Se c'è un addebito che io credo debba farsi alla passata dirigenza politica è di aver troppo condisceso: di aver subordinato un principio valido per tutti, almeno per quanto ritengo io, del rispetto delle regole - che non sono regole date per garantire D'Alema, Berlusconi e Cutolo [Angelo] - subordinate ad un particolare molto "particolare" e non dico altro perché ci capiamo tutti quanti.

I risultati sono modifiche processuali, invenzione - dico io, sono un critico maligno - del 111 nuova formulazione della Costituzione, invenzione del "processo giusto" (senza neanche pensare sulla locuzione "processo giusto": e quello di prima cosa era? Era ingiusto? E i condannati per quel processo che cosa faranno? Dipende da che tipi di condannati sono: la "macelleria giudiziaria" si tiene la condanna, gli altri troveranno il modo per forzare la norma processuale e avremo una serie di revisioni).

Abbiamo avuto l'altro ieri assoluzioni in appello, ieri assoluzioni in primo grado, domani peggio se passano alcuni principi della politica giudiziaria del nuovo Governo.

Io gli ho letti su "Repubblica", non ho una nozione completa però, per quello che ho capito, mi sono molto preoccupato e credo che bisogna un po' preoccuparsi.

E più di tutti mi preoccupa il proposito - affrontando il problema vero della non praticabilità, in punto di fatto, del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - si parla di una relazione del Guardasigilli, approvata dal Parlamento - organo di grande democrazia in cui si è espressa la volontà popolare - che indicherebbe le priorità, se ho capito bene la proposta di Pera. Poi, se sarò smentito, avrò piacere di prendere atto della mia lettura maliziosa.

Questo significa che il Parlamento dirà alle Procure quali sono le priorità nell'esercizio della giustizia penale.

Certo il Parlamento voterà - espressione massima della democrazia di questo Paese - io, però, mi facevo pure un qualche pensiero malizioso su alcuni deputati che voteranno. Deputati che sono diventati tali perché qualcuno ha detto "Tu ti candidi e tu no", che hanno un rapporto con la popolazione, per così dire, "per saltum": io ti candidi e tu diventi deputato - puoi essere chi vuoi e se non sei un granché e, magari, pure invischiato nel processo penale - "Ti faccio deputato e mi sei debitore!".

In questo modo abbiamo avuto, per il passato, il controllo di mezzo Parlamento e, da domani in poi, il controllo di mezzo Parlamento più qualcosa, perché sarà

maggioranza.

Il discorso potrebbe spingersi oltre sul tipo di scelte che faranno: non avremo grandi sbracciamenti per l'evasione fiscale, nessuno suserà per reprimere l'evasione fiscale.

Quello che mi interessa sottolineare è che per questa via avremo una definizione dell'ambito dell'intervento della giustizia penale a misura della maggioranza politica, con una grande violazione di principi basilari di una democrazia: il rispetto della legge.

Perché se si dirà che si perseguono questi reati - e non voglio entrare nel merito o nella previsione dei reati che vorranno perseguire -, si dirà, altrettanto, che queste leggi, che pure prevedono delle forme di reato, le perseguiamo dopodomani quando si è prescritto.

Io credo che a questo argomento si debba prestare la massima attenzione perché viene messa in crisi, a mio modo di vedere, un asse portante della democrazia: le regole valgono per tutti e si applicano a tutti.

E' vero che le giustificazioni sono in qualche modo presentabili: si dirà il Parlamento è democrazia rappresentativa, abbiamo una condizione di fatto in cui non riusciamo a perseguire tutti i reati, dobbiamo scegliere. E voi che obietgate a questa proposizione? Sul piano teorico niente, poi i problemi incominciano a venire quando vediamo dove si orienta la maggioranza così fatta, così selezionata.

E' sempre un discorso di merito; io affaccio, prima ancora, un problema di metodo: e se io non faccio parte della maggioranza, non ne voglio far parte? Sarò un cittadino diverso? E i diritti della minoranza che fine fanno?

Il diritto della minoranza, anche di uno solo, è patrimonio comune di tutti.

Io credo che bisogna, a parte le altre cose, stare molto attenti e avanzare una controproposta.

Qui c'è qualche diversità di opinione, abbiamo un po' sfiorato, ma molto alla lontana, questo argomento sull'obbligatorietà dell'azione penale a Napoli, qualche osservazione, forse, è il caso di andarci più da vicino.

Io sono dell'opinione che resti il principio dell'obbligatorietà e credo che si debba anche rendere possibile, in punto di fatto, l'obbligatorietà dell'azione penale: oggi non lo è, seppure resta il principio, perché abbiamo Procure sguarnite, personale ausiliario ridotto, grave crisi strutturale endemica dell'organizzazione giudiziaria che non si può recuperare - dico io - accedendo ad una decisione secondo la quale questo lo perseguiamo e questo no.

Io ripeto una mia vecchia convinzione: la spesa per la giustizia non deve essere considerata un adempimento obbligatorio - lo Stato ha il diritto e il dovere di mantenimento dell'ordine pubblico anche interno (mettiamo il giudice, arrestiamo chi ha gli omicidi, poi vediamo come si può fare).

Nell'attuale fase storica del nostro Paese, che vede una miriade di reati

sommamente nocivi perché produttivi di danni per intere collettività - non rifarò i reati all'ambiente, reati alla salute, reati all'alimentazione, reati all'informazione (sono grandi temi che qualche volta dovremmo affrontare, perché siamo vittime, ad esempio, di un'informazione che vorremmo in termini diversi) -, la spesa per la giustizia deve essere intesa come una spesa di investimento e, quindi, una spesa che abbisogna dei capitali utili e sufficienti per gli obiettivi che vuoi conseguire.

Avere un processo in tempi decenti, oltre a soddisfare la parte lesa, può assolvere ad una funzione di prevenzione generale.

La sensazione che "puoi fare quello che vuoi oggi e non ti succede nulla, al più rischi che ti arrestino ma poi vediamo subito cosa fare e poi non succede niente" io credo - dalle mie parti - sia un incentivo di per sé la semplice constatazione per ulteriori atti irregolari.

Se tu hai una giustizia che funziona in tempi decenti, hai il risultato, primo, della soddisfazione - poi vediamo come e tutti i problemi che si possono porre - della parte che ha subito l'azione violenta ma, secondo, hai anche questa prevenzione di carattere generale, perché la gente capisce che, forse, non vale la pena, che non va bene.

Quindi, ci si deve riferire ad un'attività giudiziaria capace di reprimere fenomeni che tutti quanti conosciamo.

La magistratura del '92 ha fatto una rivoluzione in questo Paese con una ventina o poco più di magistrati in tutta Italia - da un punto di vista numerico, i magistrati impegnati in Tangentopoli sono stati 30-40, non grandi numeri -, una rivoluzione che ha cambiato le cose più di 10 elezioni messe insieme.

Ha solamente, in parte, portato alla luce quello che si sapeva abbondantemente. La tangente e la corruzione politica erano abbondantemente conosciute; magari, il problema che ci si può porre è: perché mai e come succede che l'elettore conoscendo un politico corrotto continui a votarlo. Anzi.

Mister Vito Alfredo - nome che forse conoscete, "mister 100.000" per capirci - è oggi ritornato dopo una parentesi bruttina (un magistrato lo ha pure fatto patteggiare) in Parlamento: mica si è dovuto aspettare il dott. Quadrano per sapere che faceva tangenti e corruzione.

Io abito in un paese che ha dato a Vito Alfredo 2000 voti, a preferenza unica - quindi quando si era cambiato il sistema -, perché sapeva esattamente chi votava, quale era la sua azione di governo, quale era la sua azione politica. Questo è un altro problema che si pone.

Una giustizia, però, che funzioni pensate quanti capitali può recuperare, diciamo tangenti, evasione fiscale e i capitali manovrati dalle organizzazioni criminali.

Vi siete accorti, spero quanto me, che le parole "mafia" e "camorra" sono un po' scomparse da qualche anno a queste parti, non se ne parla più.

Il dott. Grasso, Procuratore di Palermo, ha detto: "Attenzione, non pensate che è

finita". Evidentemente, ha lanciato un segnale d'allarme rispetto ad una disattenzione - spero per distrazione, vorrei essere ottimista.

Una spesa per la giustizia capace di farla funzionare, oltre i limiti angustissimi dell'0,7-0,8% - quando è stato l'1% pareva una rivoluzione, pareva di aver fatto grandi conquiste -, secondo me, è produttiva da un doppio punto di vista: per la sicurezza della società (in modo generale) e delle vittime del reato (in modo più particolare) e per una vita civile più regolata dalle leggi.

Questo è un Paese in cui abbiamo un'altra caratteristica: si fanno le leggi, poi la pratica ordinaria si incarica di muoversi con altri criteri e principi. Abbiamo due livelli.

Abbiamo avuto anche la pretesa esplicitata, da parte di personaggi del mondo politico importanti e non soltanto del mondo politico passato, dell'impunità: *rex legibus solutus*, poi vediamo come, poi mi porto 20 avvocati privati a fare i parlamentari che mi fanno anche le leggi - questa è la pretesa -.

Allora, da questo punto di vista, la difesa delle vittime del reato si può svolgere sotto due terreni: uno di carattere preventivo - non avere vittime del reato - e l'altro battersi per avere processi - perché anche questo è in dubbio -.

Porto Marghera. Non so quanto tempo abbiano impiegato per fare questo processo. E' l'unico posto in cui c'è una pratica di violazione di norme di sicurezza sul lavoro?

Abbiamo 1500 morti all'anno sui luoghi di lavoro e non sono capitate per combinazione. Io capisco benissimo che il datore di lavoro non volesse che morisse il dipendente, ma voleva risparmiare, voleva non investire, voleva un profitto, che a dimensione dei suoi doveri, è illecito.

La tutela delle vittime del reato è, quindi, di non avere vittime del reato e di avere soprattutto processi che non si concludano con prescrizioni ed amnistie.

Uno si è dissanguato per fare questo processo, arriva a un certo punto un'amnistia.

Allora credo che, concludendo, possiamo lavorare su due fronti.

Il primo è quello di sensibilizzare. Noi non facciamo in questa sede gli avvocati, non credo che abbiamo bisogno. Siamo, anche, spero portatori di un dato culturale, speriamo che passi. Il cittadino si deve sentire direttamente leso anche dai reati che attentano alle finanze dello Stato, ai beni collettivi: oggi non vi è questa sensibilità.

Il secondo è sul terreno di un'iniziativa giudiziaria, fatta con mezzi, uomini e forze potenziate, adeguatamente finanziate, per reprimere condotte che creano vittime del reato. Credo che sia questa la tutela più opportuna.

Sono d'accordo con l'intervento di Desi [Bruno] circa il gratuito per la parte lesa, a prescindere dal reddito.

E' giusto che sia discriminata, però, da questo punto di vista, la tutela dell'imputato e della parte lesa: che per l'imputato vi siano limiti di reddito e per la parte lesa no. Non fosse altro perché l'imputato ha agito e la parte lesa ha subito.

Io credo che non bisognerebbe mai dimenticare - messo in campo la solidarietà e tutto quello che vogliamo - un principio di responsabilità perché se non riusciamo ad avere neanche questo - se ci dimentichiamo questo - sembra che tutto capiti per caso. Non è vero che capita per caso. I comportamenti degli imputati voluti e dolosi hanno diritto ad una valutazione diversa di chi è costretto a subire, perché riceve una prepotenza.

Ritengo che questa nostra discussione si inserisca in un interesse nuovo verso soggetti processuali tradizionalmente rimasti fuori dalle attenzioni della cultura giuridica progressista, le vittime del reato. E, questa, discussione, segna una novità: espressioni della Sinistra del nostro Paese, di antica vocazione libertaria, forse per la prima volta in maniera così esplicita, si fanno carico della funzione del processo e della sanzione penale, con riferimento alle vittime del reato.

Eccoci allora ad affrontare, come è possibile e necessario, da sinistra, il tema della difesa dei diritti individuali, che non può che porsi come promozione di una cultura della solidarietà e dell'uguaglianza, che rappresenta il contenuto fondamentale del diritto indivisibile di cittadinanza in una società che aspira a definirsi democratica. Specie in un momento, come l'attuale, che richiede il massimo dell'attenzione, direi della vigilanza, circa il rispetto effettivo di questi valori fondanti della nostra Costituzione repubblicana ed antifascista.

Se è così, la vittima è la parte del rapporto processuale è dunque è la parte offesa, ma anche l'imputato e, persino, talvolta, il testimone.

Occorre cioè impedire che si affermi e diventi irrevocabile, all'interno del rapporto processuale, l'aggressione dei diritti dei deboli, anche se si tratta degli autori dei reati, attribuendo al processo l'improprio ruolo di fornire risposte spettacolari ed esemplari, in linea con la brutalità dei crimini cui assistiamo quotidianamente e dando mano libera agli interventi, spesso non meno brutali, delle varie forze di Polizia.

Sta sempre più affermandosi, in tal modo, una prassi di violenza contro lo straniero che delinque, in particolare contro il piccolo spacciatore, senza che vi siano risposte di contrasto di natura giudiziari. Preoccupante segno di una subalternità sempre più accentuata della Magistratura, non solo inquirente, alle slealtà ed agli abusi delle Polizie.

Anche costoro diventano così vittime di reati e meritano piena tutela. Anche perché il carcere, per questa popolazione delinquenziale, rappresenta sempre più un luogo avulso dal territorio nazionale, nel quale non vi è spazio per il recupero sociale e culturale, essendo questi detenuti destinati alla prosecuzione della clandestinità e/o all'espatrio. Laddove ammetterli al lavoro esterno, ai momenti di risocializzazione, alla possibilità di restare nel territorio nazionale, darebbe loro una speranza di un futuro inserimento lavorativo, significherebbe recupero civile, educazione alla convivenza, dunque prevenzione seria, come pretende la nostra Costituzione in maniera indivisibile. Ed è questo un problema che riguarda anche il mondo della tossicodipendenza, per il quale il carcere rappresenta una sciagurata e stupida risposta punitiva.

Né il tema che trattiamo può ignorare le vittime - imputati, parti offese, persino testimoni - di processi segnati troppo frequentemente da forme processuali distorte, lungaggini e sciatterie intollerabili, poiché nella crisi del processo vi è un posto per ogni

genere di incapacità e di inerzia.

Affrontando ancora la questione della tutela delle parti deboli del processo e delle discriminazioni e prevaricazioni che si verificano all'interno del nostro sistema repressivo, va poi richiamata la recente presa di posizione di Amnesty International, che ha inserito il nostro Paese, assieme ad altri 124, in quella lista della vergogna dalla quale noi, per essere cancellati, dovremmo affrettarci ad "adottare al più presto una legge sul diritto d'asilo per tutelare chi cerca in Italia rifugio dalle persecuzioni; introdurre nel nostro codice penale il reato di tortura; svolgere una rapida inchiesta partendo dalle denunce di pestaggi che sarebbero stati compiuti in occasione del *global forum* di marzo a Napoli, e, infine, costituire un comitato di ispettori per far luce su ciò che avviene nelle prigioni italiane". Parole da sottoscrivere per intero assieme a quelle espresse sulla sentenza a carico di Sofri, Pietrostefani, Bompresi, definita un "discusso verdetto ... che ha posto fine a 12 anni di procedimenti giudiziari la cui equità era stata messa più volte in discussione". Senza che si elevasse, da parte della cultura giuridica progressista, rifiuto ed indignazione all'altezza di quella intollerabile vicenda giudiziaria.

Quanto alla vittima del reato in senso tecnico, è noto come essa non trovi alcuno spazio di tutela se non sia, al tempo stesso, costituita parte civile. Peraltro l'esercizio dell'azione civile in sede penale è visto con scarso favore del sistema, in quanto appesantisce inevitabilmente l'iter processuale e costituisce un ostacolo alla rapida definizione del processo. Ecco perché viene emarginata nei procedimenti speciali che eliminano il dibattimento: così la parte civile non può interloquire sul contenuto del negozio processuale in cui si sostanzia l'applicazione della pena su richiesta delle parti, benché la relativa sentenza non espliciti alcuna efficacia nei giudizi civili o amministrativi (art. 445, comma 1, c.p.p.); resta libera di accettare o meno il giudizio abbreviato richiesto dal solo imputato, ma la costituzione dopo l'avvenuta conoscenza dell'instaurazione del rito speciale equivale alla relativa accettazione. Peraltro le recenti modifiche legislative che hanno previsto il compimento di un'integrazione probatoria su istanza di parte o d'ufficio da parte del giudice, non hanno contemplato la parte civile quale soggetto legittimato a farne richiesta, per cui, pur direttamente interessata alla rapida definizione del processo penale, è di fatto scoraggiata dall'accettare il rito abbreviato.

Anche dal giudizio per decreto la parte civile viene esclusa nonostante il decreto penale divenuto esecutivo non eserciti efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460, comma 5, c.p.p.). Non è inoltre prevista alcuna impugnazione avverso le ordinanze che escludono la parte civile dal processo penale, benché tale provvedimento non impedisca la riproposizione della domanda risarcitoria nella sede propria, né determini la sospensione del giudizio civile (art. 88, commi 2 e 3, c.p.p.).

Eppure, al di là delle intenzioni del legislatore, il ruolo della parte civile rimane intessuto di elementi pubblicistici in quanto persegue chiaramente un interesse punitivo, a volte persino sganciato da quello privatistico alle restituzioni o al risarcimento del danno,

come quando ci si limita a richiedere un risarcimento puramente simbolico o quando la costituzione sia operata nei confronti di un imputato notoriamente insolvente.

E' questa una delle ragioni che deve portare il legislatore a tutelare maggiormente la vittima del reato. Tra l'altro, statuendo che, in caso di condanna, il giudice disponga il risarcimento e le restituzioni anche in difetto di costituzione di parte civile quantificando, in misura parziale, la somma dovuta, come prevedeva il progetto 1992 o progetto Pagliaro, all'art. 51 n. 4. Ovvero, in maniera ancor più incisiva, riconoscendo che il risarcimento del danno non patrimoniale ha finalità caratteristiche della sanzione penale più che di quella civile trasformandola, come avviene nei Compensation orders del diritto inglese, in sanzione autonoma rispetto al vero e proprio risarcimento del danno e farne esplicitamente una sorta di multa, prevista come sanzione aggiuntiva o alternativa, inflitta dal giudice penale e da versare al soggetto passivo del reato. Ovvero sottoponendo la sospensione condizionale della pena alla condizione dell'avvenuto risarcimento del danno, come avviene in Portogallo. O subordinando tale condizione all'accettazione da parte della persona offesa dal reato della richiesta di patteggiamento ovvero richiedendo una semplice valutazione circa l'opportunità del concedere la sospensione condizionale della pena.

Altra questione di notevole interesse ai fini della protezione degli interessi delle vittime del reato, riguarda il ruolo riservato dal codice agli enti rappresentativi.

Un ruolo che si risolve anch'esso nell'ambito dell'accusa sussidiaria, come statuisce l'art. 91 c.p.p. che prevede per gli enti e le associazioni aventi finalità di tutela degli interessi offesi dal reato, la possibilità di esercitare diritti e facoltà attribuiti alla persona offesa, anche se con facoltà più ampie. Gli enti possono intervenire all'udienza preliminare (art. 95, comma 2, c.p.p.) e nel dibattimento, fase in cui esercitano incisivi poteri di sollecitazione probatoria (artt. 505 e 511 c.p.p.), che non sono attribuiti all'offeso proprio perché quest'ultimo, rivestendo di solito anche la qualità di danneggiato, può costituirsi parte civile. La loro presenza è subordinata al consenso della parte offesa al fine di evitare che intervengano nel procedimento penale enti non graditi all'offeso, che resta il soggetto interessato in via primaria: ed ecco perché quella degli enti esponenziali è qualificabile come accusa sussidiaria di secondo grado, restando subordinata non solo all'attore penale istituzionale, cioè al pubblico ministero, ma anche alla volontà della persona offesa, che può consentire o revocare il consenso con atto insindacabile. Il legislatore si è anche preoccupato di arginare il proliferare degli enti collettivi, prevedendo che il consenso possa essere assegnato ad uno solo di essi.

E' evidente che una tale disciplina tende ad incanalare la partecipazione degli enti rappresentativi nella sfera penalistica, perseguendo l'intento di depurare della parte civile dalla "coloritura" pubblicistica che la prassi giurisprudenziale sembrava volergli assegnare.

Va ricordato che la giurisprudenza di merito e di legittimità successiva al codice del

1988, hanno continuato ad ammettere la costituzione di parte civile da parte degli enti esponenziali, sull'esempio di talune normative speciali come la legge 5 febbraio 1992 n. 104, denominata "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". E hanno ritenuto ammissibile, a fini di tutela di zone di precipuo interesse ambientale, la costituzione di parte civile degli enti territoriali ritenendo che il danno derivante da reato incide sull'ambiente come assetto del territorio, che è elemento costitutivo di tali enti e dunque oggetto di un loro diritto di personalità. Allo stesso modo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile di organismi sindacali, intesi come enti esponenziali della comunità dei lavoratori, con riguardo a reati riferibili a violazioni delle norme in materia di infortuni sul lavoro o a reati contro la salubrità nell'ambiente di lavoro.

Di fronte ad un contrasto così netto tra nuovo codice e diritto vivente, si è richiamato un parallelismo con l'esperienza francese, particolarmente severa nell'individuare la vittima-persona fisica, nel mentre la giurisprudenza è assai più disponibile nell'inserire nella nozione di parte lesa gli enti esponenziali, ammessi, nella prassi, a costituirsi parte civile sulla base della diretta lesione determinata dal reato agli interessi protetti dall'ente medesimo, senza dunque necessità di provare il danno personale e diretto.

Si può concludere ribadendo come, anche per il nuovo codice e pur in presenza di notevoli passi in avanti, la figura della vittima del reato sia rimasta quella di una cenerentola, anche se, da semplice postulante nel vecchio codice, oggi può dirsi che la persona offesa vede ampliato il suo ruolo, pur non conquistando ancora la posizione di parte, e restando relegata in una funzione di stimolo e di controllo, una funzione che, in presenza di una caduta di professionalità e di efficienza della istituzione giudiziaria, induce a quelle reazioni sfavorevoli di cui si fanno portatori PM e Giudici allorché vi è costituzione di parte civile. Una resistenza ancora più stridente con la recente normativa sulle indagini difensive che dischiude alle vittime del reato ed agli enti esponenziali, nuovi protagonisti processuali.

Sembra infine opportuno richiamare la collocazione della vittima nella Convenzione europea dei diritti umani e le aperture nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha riconosciuto specifici doveri di "penalizzazione" da parte dei singoli Stati che hanno trovato una loro collocazione formale nella "Decisione quadro del Consiglio" datata 15 marzo 2001.

Il richiamo a questa Convenzione fornisce una risposta accettabile a molte delle domande e delle perplessità sollevate ed obbliga il nostro legislatore, che tante perplessità oggi solleva in ordine alla tutela delle posizioni meno assistite del processo, ad intervenire in maniera accettabile in questa delicata materia che attiene alla tutela sostanziale e processuale dei diritti dei più deboli.

In questo documento si definisce cosa debba intendersi per "vittima" di reato e le si

garantisce la possibilità di essere sentita durante il procedimento (art. 3); le si riconosce il diritto di accesso alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi, tra cui quella al patrocinio gratuito, nonché del seguito riservato alla sua denuncia e ad essere informata, nei casi in cui esiste un pericolo per la vittima, al momento del rilascio dell'imputato o della persona condannata (artt. 4 e 6); il diritto al rimborso, alla vittima, sia essa parte o testimone, delle spese sostenute a causa della sua legittima partecipazione al processo penale (art. 7); il diritto alla protezione sua ed a quella dei suoi familiari e persone ad essi assimilabili, ove si accerti l'esistenza di una seria minaccia di atti di ritorsione o di intromissione nella sfera della vita privata; ma anche protezione appropriata della sfera privata e dell'immagine fotografica della vittima, dei suoi familiari e delle persone ad essi assimilabili, curando di evitare contatti tra vittima ed autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali, fornendo progressivamente tali edifici di luoghi d'attesa riservati alle vittime; la tutela alle vittime più vulnerabili allorché devono rendere dichiarazioni in udienza pubblica, assicurando condizioni di sicurezza sulla base della decisione del giudice (art. 8); la previsione di una normativa che incoraggi l'autore del reato a prestare risarcimento alla vittima (art. 9).

Sono, infine, previsti la cooperazione tra Stati finalizzata alla protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, la costituzione di servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime, attraverso la messa a disposizione di persone fornite di adeguata formazione professionale ed all'uopo preparate nei servizi pubblici o mediante riconoscimento e finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime.

Si tratta di un complesso di norme assai avanzate in materia di protezione ed assistenza alle vittime, destinato ad entrare in vigore parte entro il 22 marzo 2002, parte entro il 22 marzo 2004 e parte entro il marzo 2006.

Su questo tema si sono sensibilizzati anche gli Stati Uniti, che hanno approvato una proposta di emendamento alla Costituzione, denominata Crime Victims Bill of Rights, tesa a garantire una serie di diritti alle vittime di crimini violenti: in particolare, quello ad informare e ad essere informati; a presenziare a tutte le fasi del procedimento; ad essere ascoltato in ogni fase del processo, così come avviene per l'imputato; ad essere informati su tutto ciò che riguarda l'aggressore (sue dichiarazioni, suoi precedenti, etc.); ad avere un processo veloce; ad ottenere la restituzione totale da parte dell'imputato una volta che sia stato condannato; ad essere ragionevolmente protetto dagli atti violenti dell'imputato o dal comportamento violento del condannato; ad essere informato sui diritti spettanti alle vittime.

Si tratta di previsioni assai simili a quelle previste dalla decisione quadro del Consiglio d'Europa e tendono a superare ritardi e vuoti normativi fortemente pregiudizievoli per il soggetto più debole e meno assistito del processo penale. L'Emendamento in questione si applica automaticamente alle vittime dei crimini violenti, ma è consentito ai singoli Stati ed al Congresso di estendere tali diritti, mediante legge,

anche alle vittime di altri reati.

In senso contrario si è mosso il nostro legislatore costituzionale che, nel modificare l'art. 111 Cost., ha disinvoltamente ignorato l'esistenza stessa di una vittima del reato, mostrando il proprio esclusivo interesse per la tutela dell'imputato, che realizzerà, in maniera ancora più accentuata e sperequata rispetto alla tutela delle vittime dei reati, con la legge attuativa.

La nostra discussione si inserisce perfettamente, per tempi ed argomenti trattati, in questa nuova sensibilità portata avanti dal Parlamento europeo. E rappresenta un primo, importante successo di questi lavori.